

Diritto pubblico comparato

Generalmente il D.C nasce, in senso moderno, al Congresso di Parigi del 1990.

Il D.C può essere inteso come: **SCIENZA o come METODO**

SCIENZA = in quanto complesso organico e sistematico di conoscenze con un sistema di verifica della loro validità. Per essere annoverato come tale è indispensabile che *la finalità che si propone sia quella di operare un confronto, verifica le analogie e differenze, classificare le istituzioni e sistemi, previsioni sull'operatività. Preminentemente conoscitiva* o come

METODO = inteso come metodo di procedere, sistematico e funzionale, in un'attività teorica o pratica, per raggiungere un fine. Infatti il D.C. può essere studiato attraverso metodi diversi come:

- Case method che partono dal caso concreto per trarre conseguenze generalizzanti (metodo anglosassone)
- Metodo problematico partono dalla norma e su di essa basano il caso concreto (metodo Eu)

Questione importante riguarda **L'AUTONOMIA DEL D.P.C.**, la comparazione infatti può avere per oggetto i più svariati campi del diritto: Affinchè una ricerca possa essere ascritta alla scienza del DC sono necessari:

- 2 oggetti da comparare
- E la finalità ultima sia quella di operare un confronto: non un semplice accostamento tra ordinamenti ≠
- è necessario che il DP degli ordinamenti o istituti, abbia una propria autonomia e la possibilità di essere comparato

Oltre alla finalità principale della comparazione (quella di operare un confronto) ci sono altre funzioni le c.d.

FUNZIONI SUSSIDIARIE DELLA COMPARAZIONE:

- I risultati degli studi comparatistici sono utili in sede di **ELABORAZIONE LEGISLATIVA**: infatti presso la maggior parte delle Ass. parlamentari esistono uffici specializzati nello studio del diritto straniero e raramente un progetto di legge viene redatto senza tenere conto delle esperienze maturate altrove.
- In sede di **PRODUZIONE SUBPRIMARIA** o regolamentare
- Nella **UNIFORMIZZAZIONE DEL MATERIALE NORMATIVO**: lo studio e il confronto tra le diverse normative aiuta i giuristi a elaborare testi giuridici comuni
- Nella **PREDISPOSIZIONE DI TRATTATI E CONVEZIONI I.**
- E infine nell'**AIUTO IN SEDE INTERPRETATIVA** nell'iscrizione di significati ad atti I. o Comunitari

DIRITTO COMPARATO non coincide con

il DPC ha una sua autonomia rispetto alle altre scienze. Ma è da tenere presente che il DC NON può escludere a priori l'utilità congiunta o disgiunta delle altre branche del diritto. Infatti si può dire che il D.C non coincide con

- **LA STORIA DEL DIRITTO** ma la comparazione può avvenire a livello **SINCRONICO**, cfr di 2 o più ordinamenti o istituti di una **STESSA EPOCA** o a livello **DIACRONICO**: il cfr è esteso a istituti o ordinamenti di **PERIODI DIVERSI**
- **La SCIENZA POLITICA** infatti quest'ultima non si pone come oggetto di studio le norme, ma se mai i risultati che esse determinano. Anche se il comparatista non deve limitare le proprie indagini al solo dato testuale trascurandone l'effettività delle norme.
- **il DIRITTO STRANIERO**: anche se la comparazione presuppone lo studio del DIRITTO STRANIERO, e tuttavia non si esaurisce con quello. Però da tenere presente che *Un costituzionalista*, che studi il suo diritto costituzionale o quello di un altro paese procede con un **sistema TOP-DOWN** ovvero inquadra il caso o l'istituto preso in considerazione nei principi e nelle norme di riferimento. Un comparatista lavora con **metodo BOTTOM-UP**: analizza più casi o ordinamenti o istituti, costruisce (di solito) un **TERTIUM COMPARATIONIS** e ivi inquadra ciascun istituto o caso o ordinamento.

In conclusione vi è un rapporto di reciproco interscambio di risultati dalle altre branche del diritto e il Dpc

MACROCOMPARAZIONE E MICROCOMPARAZIONE

- La **MICROCOMPARAZIONE** ha per oggetto **SINGOLI ISTITUTI, ATTI, PROCEDIMENTI, FUNZIONI, ENTI, DIRITTI...** CHE OPERANO O SONO PREVISTI **IN 2 O PIÙ ORDINAMENTI GIURIDICI DIVERSI**. Si cercano quindi elementi comuni in ordinamenti diversi, a priori devono poter essere comparati.

Attenzione: a questo proposito alla **DIMENSIONE LINGUISTICA** ovvero parole che hanno assonanza o radice comune in epoche o ordinamenti diversi assumono significati diversi.

Attenzione: **ACCOSTAMENTO DI ISTITUTI CHE OPERANO IN FAMIGLIE GIURIDICHE** o in **FORME DI STRUTTURE DIVERSE**, anche se hanno funzioni o strutture simili

Dopo di che il comparatista potrà ricercare non solo le similitudini, ma le differenze dell'istituto che sta esaminando alla luce del contesto in cui è inserito.

- La **MACROCOMPARAZIONE** basa la sua comparazione sulle diversità profonde degli ordinamenti. Indaga le analogie dentro le classi e dopo si fa comparazione per differenze tra le classi

Uno degli scopi della comparazione rimane cmq quello di CLASSIFICARE: raggruppare secondo le somiglianze o le differenze ,famiglie,sistemi,ordinamenti giuridici.

Modelli ,circolazione,recezioni

Il termine MODELLO evoca di per se l'idea di CLASSIFICAZIONE, di una sintesi della complessità attraverso categorie logiche. Così il DC utilizza i MODELLI per dare ordine fra ordinamenti o istituti appartenenti ad ordinamenti apparentemente simili. Questi modelli GIURIDICI quindi CIRCOLANO tra i vari ordinamenti o istituti e possono essere IMITATI:

- IMITAZIONI LEGALI: qnd il legislatore imita direttamente il modello prodotto da un altro legislatore
- IMITAZIONI DOTTRINALI: operano sul piano teorico

Possono essere GLOBALI o PARZIALI: combinazione di uno o più modelli

- L'IMITAZIONE DI MODELLI GIUDICI può essere conseguenza di :
 - di una conquista (IMPOSIZIONE)
 - di un'azione volontaria (RECEZIONE)
 - dell'immigrazione di un popolo in un altro territorio (TRAPIANTO)

1. Le comunità e l'Unione Europea

Lo STATO COSTITUZIONALE ha subito una integrazione verso l'esterno ad opera del D. Comunitario e del Diritto transnazionale-internazionale.

- 51' fu posta in essere con il TRATTATO DI PARIGI la CECA (comunità europea del carbone e dell'acciaio), ratificato da Fr,Ita,Germ,Belgio,Paesi Bassi e Luss, che diedero poi vita alla CEE (comunità eco eu) e poi successivamente all'EURATOM (comunità dell'energia atomica) nel 57'.
- 65' TRATTATO DI BRUXELLES vennero creati un Consiglio Unico ed una Commissione delle Comunità Eu
- 76' ci fu l'approvazione dell'Atto relativo all'elezione a suffragio universale diretto del Parlam. Eu
- 86' ATTO UNICO EUROPEO ha perfezionato l'integrazione dei mercati : gli St. M diventano 12
- 92' TRATTATO DI MAASTRICHT : apportava modifiche alla precedente normativa comunitaria, affiancando alle Comunità l'UNIONE EUROPEA.

Normativa Comunemente definita TUE (TRATTATO SULL'U.E.): quell'accordo ha istituito la CITTADINANZA dell'UNIONE erigendo i 3 pilastri sui quali si regge il processo di integrazione EU:

- 1) le 3 comunità previste dai trattati esistenti
 - 2) una politica estera e di difesa comune
 - 3) cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni
- 96' gli stati erano 15 e si posero le basi per il TRATTATO DI AMSTERDAM del 97
 - 98' creazione B CENTRALE EU => 2002 MONETA UNICA
 - 2000 proclamazione della CARTA dei DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA che nn è stata inserita nei Trattati
 - 2001 TRATTATO DI NIZZA che ha apportato ulteriori riforme istituzionali, rafforzare competenze del Palm
 - 2004 allargamento verso i paesi dell'EST e altri stati arrivando a 25 membri
 - 2007 Bulgaria e Romania diventano membri

Stati Membri = 27

Primato del Diritto comunitario

La CECA, EURATOM e CEE hanno dato vita al sorgere di un GOVERNO SUIUS GENERIS che produceva norme efficaci negli ordinamenti degli Stati M. Norme appartenenti ad un diritto prima circoscritto a poche materie per poi allargatosi con la nascita dell'Unione EU. Così che:

- Gli ordinamenti nazionali degli St. M. si sono trovati invasi da un diritto NON STATALE, ma neanche l. MA UN DIRITTO COMUNITARIO, cioè una SPECIE DI LEGGE SUPERIORE EUROPEA, che però deve tenere presente le normative nazionali. => Vengono a crearsi obblighi e diritti per i cittadini degli St.M. divenuti anche cittadini europei.
- Ai legislatori spetta il compito di conciliare il primato de diritto comunitario con il diritto nazionale, corpi normativi che non sono e non devono essere distinti tra loro

Formante giurisprudenziale

Le comunità e l'UE hanno creato una struttura sovrastatale che si affianca agli stati nazionali.

Infatti IL DIRITTO COMUNITARIO obbedisce ad un CRITERIO FUNZIONALE:

- in quanto il LEGISLATORE dell'Unione è chiamato a perseguire obiettivi politici ed economici non a disciplinare materie tassativamente stabilite. Così che gli ORGANI COSTITUZIONALI INTERNI, si atteggiano a strumento di esecuzione del D.Comu. e concorrono alla sua formazione.

Ruolo importante è svolto dalla

- **MAGISTRATURA** risolve le controversie in base a norme comunitarie spesso vaghe che gli permette un'ampia discrezionalità. Anche se fa capo alla CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE => IL GIUDICE EUROPEO attua infatti UN CONTROLLO GIURISDIZIONALE sull'esercizio dei poteri spettanti alle istituzioni comunitarie E TUTELA GLI INDIVIDUI CONTRO LE VIOLENZE da parte degli stati m.

Il diritto comunitario è GIURISPRUDENZA: cioè un' insieme di SENTENZE (avvicina al COMMON LAW)

Diritto comune europeo

Anche se *nn vi è un omogeneità tra le costituzioni europee* alcuni St M. hanno introdotto delle specifiche:

- EUROPEAN CLAUSES relative alla trasposizione del diritto COMUNITARIO all'interno del PROPRIO ordinamento nazionale, in tali paesi si ha oltre che una coabitazione tra ordinamenti anche la presenza di un DUPLICE DIRITTO COSTITUZIONALE che può essere oggetto di comparazione.

L'U.E. ripropone in questo modo quell'uniformità delle fonti IL c.d. DIRITTO COMUNE. Questa convergenza normativa determina che i PRINCIPI CIRCOLANO dagli ordinamenti Nazionali a quello delle comunità e dell'unione e viceversa.

Ordinamento multilivello

L'U.E. è un organizzazione comune, ma non ha fondamenti costituzionali e ci appare sottoforma di un ordinamento multilivello. **?????** Nel concreto, da una parte l'integrazione economica ha comportato il trasferimento di molte funzioni tradizionalmente nazionali alla competenza esclusiva o concorrente degli organi comunitari. Tale che alcune decisioni politiche che appartenevano agli St. M. non sono più di loro competenza. Dall'altra parte questo ha portato un deficit del tasso di democraticità delle istituzioni comunitarie E UN FENOMENO RECESSIVO DEL COSTITUZIONALISMO cosicché l'ordinamento comunitario continua a fondarsi sulla PROCEDURA NEGOZIALE tra St. Membri

Dalla costituzione europea al REFORM TREATY

Partendo da questo È in atto cmq un processo di COSTITUZIONALIZZAZIONE del diritto Eu

- 2001 alla conferenza intergovernativa di LAEKEN si è affidato ad una apposita Convezione il compito di REDIGERE IL PROGETTO DI UNA VERA E PROPRIA COSTITUZIONE EUROPEA. Progettata usando un metodo a metà strada tra l'attività costituente e il metodo negoziale
- 2004 a Roma è stata sottoscritta dai Capi di Stato e di Governo degli St.M. un TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA.
- Difficile il percorso di ratifica con i voti contrari di Fr. E Olanda che avevano 2005 indetto un referendum nei rispettivi paesi.
- Ci fu un Lungo "periodo di riflessione"
- 2007 alla Bruxelles si è raggiunto un compromesso al "ribasso" abbandonando l'idea di una costituzione approvando un MANDATO dove erano indicate puntigliosamente le modalità con le quali le linee guida della costituzione avrebbero dovuto essere integrate nei trattati vigenti mediante un Reform treaty
- Successive conferenze intergovernative hanno redatto IL TRATTATO MODIFICATIVO a Lisbona e destinato secondo le intenzioni originari ad entrare in vigore il primo gennaio del 2009

Diritto I. e transnazionale

Il diritto costituzionale degli St. M. è attraversato così da fonti normative che esplicano i loro effetti in uno spazio comune più ampio dell'integrazione EU. Lo spazio nazionale nn è più luogo esclusivo della sovranità ma sono state introdotte via via complesse regolamentazioni aventi oggetto il commercio, trasporto aereo e marittimo, condizioni di lavoro, salute, sanità, tutela dell'ambiente.

La costituzionalizzazione di International trade ha trovato così espressione in strutture e istituzioni sovranazionali

- Nel campo economico : si ha la creazione della WTO Organizz Mondiale del Commercio, la Banca Mondiale Fondo Monetario Internazionale.
- Nel campo dei Diritti e delle Libertà Fondamentali: è stata creata la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO 48' delle N.U. e successivi trattati, convenzioni e accordi che hanno dato il via all'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI DIRITTI UMANI.
- Oltre ai diritti e agli obblighi in campo agli stati, vi sono dei meccanismi di controllo: COMITATI E CORTI che controllano sull'attuazione e la violazione di questi diritti. La più IMP è la CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA 45 e i varie TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI. Tokyo e Norimberga

Gli internazionalisti non si ispirano più a singole Scuole Nazionali, ma muovono alla ricerca di una dommatica comune. Nasce un NEOCOSTITUZIONALISMO INTERNAZIONALE, composto da principi giuridici fondamentali coerenti fondati sulla ragione e sulla giustizia

Ius publicum (libertatum) europaeum

Nel NEOCOSTITUZIONALISMO INTERNAZIONALE vi è la presenza di uno IUS PUBLICUM (LIBERTATUM) EUROPEUM, CIOÈ di UN neocostituzionalismo comunitario.

- Come strumento di tutela vi è la **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950**, il cui preambolo richiama espressamente alla dichiarazione universale dei

diritti dell'uomo: siffatto corpus normativo ha creato in capo agli stati aderenti dei veri obblighi al rispetto dei diritti dell'uomo.

Successivamente il **Trattato di Maastricht** ha reso formale all'Unione I DIRITTI FONDAMENTALI sia quelli presenti e garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e quelli che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

- Documento Super costituzionale è la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000**, nel preambolo si riaffermano i diritti derivanti dalle anzi dette tradizioni costituzionali e dagli obblighi I. comuni agli St M. => documento privo di forza vincolante

Il defunto **Trattato-costituzione europeo** riconosceva largamente il Preambolo e nei suoi articoli i diritti e le libertà fondamentali della persona e incorporava la Carta dei Diritti di Nizza

- Il futuribile **Trattato Modificativo** ripete alla lettera queste due norme ma non includendo più la Carta dei diritti ma ne riconosce il valore giuridico dei Trattati.

La Carta si presta a divenire, una volta entrato in vigore il Reform Treaty, una sorta di **costituzione EU in materia di libertà**.

LA COSTITUZIONE

Costituzione = complesso delle regole fondamentali di una determinata organizzazione sociale.

Anche se è più corretto affermare che la costituzione è la **LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO, CHE DETTA LE REGOLE ESSENZIALI SIA DI CONVIVENZA CHE DI ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI**.

La def. È incompleta poiché nella nozione di costituzione confluiscono significati storici, idologici, politici, filosofici.. è indispensabile quindi fare un EXCURSUS STORICO del termine

PERIODO STORICO

L'idea di una legge superiore era conosciuta all'epoca romano ellenistica ma non come la intendiamo oggi in quanto erano le risoluzioni dell'imperatore autorità paragonabile a quella della legge.

La costituzione nel senso in cui la intendiamo oggi, di legge superiore emerge solo con l'epoca medievale. Ad un certo punto vennero considerate SUPERIORI QUELLE LEGGI RITENUTE OPERA della STORIA, scaturite dal corpo sociale stesso, piuttosto che dalla FORZA di chi DETIENE IL POTERE.

Le prime leggi fondamentali sono le CONSUETUDINI, lex non scripta. Per quanto riguarda le prime leges scriptae non erano altro che individuazione e sistemazioni del principe di consuetudini già formate. (es. le leggi che regolano la devoluzione della Corona)

La strada per la piena GIURIDICIZZAZIONE della LEGGE FONDAMENTALE passa sia attraverso i movimenti del pensiero politico del 17-18 secolo sia attraverso l'evoluzione delle istituzioni inglesi, le quali sono espressione di un efficace e stabile combinazione tra monarchia, aristocrazia e popolo.

ES: La corona inglese limitò se bene non in maniera spontanea ma talvolta con lunghe e sanguinose guerre, i suoi poteri e prerogative determinando l'emergere di una **DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA** con un Parlam. Bicamerale, con il riconoscimento delle libertà civili (magna Charta Libertatum, e l'autonomia maggiore del Parlam bill of right, ...) così che la Monarchia veniva privata del ruolo di detentore del potere sovrano.

Il fondamentale contributo alla definizione della nozione di costituzione lo diedero:

- le **TH DEL CONTRATTO SOCIALE E DEL DIRITTO NATURALE**. Ovvero poiché la sovranità appartiene al popolo, che la trasmette al monarca, la costituzione è la riproduzione dello stesso contratto sociale, collocandosi al di sopra di tutte le autorità pubbliche, dalla quale ricevono i propri poteri. Nel contempo i diritti ritenuti fondamentali (libertà uguaglianza e proprietà) non possono essere mai imposti perché appartengono per natura all'uomo. Tutto ciò limita in maniera netta e reale il potere del Sovrano.
- Inoltre **John Locke** ritiene che la legge non è espressione di una volontà onnipotente e senza limiti, ma essa ha la **funzione solamente di positivizzare i diritti naturali** preesistenti dell'individuo, riconoscendoli e garantendoli contro ogni arbitraria invadenza. Nessun potere è legittimo se non rispetta il patto sociale.

Emerge così una nozione di costituzione che nasce dal popolo e si pone come norma sovra-ordinata all'attività dei poteri previsti dalla costituzione stessa e riconosce e tutela i diritti che per natura appartengono all'uomo

Tutte queste teorie trovarono fondamento nelle **costituzioni degli stati del Nord America** con ad es. la Dichiarazione di Indipendenza del 1776, da ricordare infatti che per i coloni americani lo Stato si fonda su di un COVENANT, cioè un CONTRATTO DI SOCIETÀ.

Inoltre è da tenere presente che Nelle costituzioni degli Stati del Nord America e nelle costituzioni della Riv. Fr.

Ci sono **PRINCIPI COMUNI** quali:

- **LA SEPARAZIONE DEI POTERI**
- **LA TUTELA DEI DIRITTI**
- **LA SOVRANITÀ POPOLARE**
- **LA SUPERIORITÀ DELLA COSTITUZIONE rispetto alle altre leggi**. Le norme costituzionali diventano SCRITTE E NORME POSITIVE =contenute in documenti formali.

La **SUPERIORITÀ GIURIDICA della COSTITUZIONE** fatica NON POCO AD AFFERMARSI, a causa delle resistenze ad istituire controlli sulla costituzionalità delle leggi. ES: Importante è la sentenza Marbury v. Madison che stabilì che la COSTITUZIONE è SUPERIORE A QUALSIASI ORDINARIO ATTO DI LEGISLAZIONE. Ogni giudice doveva considerare nulla qualsiasi legge non conforme alla costituzione.

COSA SI INTENDE PER **COSTITUZIONALISMO**?

Costituzionalismo= è il complesso di istituzioni e di principi come la separazione dei poteri e la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo che sono stati ripresi dalla costituzione degli St. Uniti Amer., dalle costituzioni della Riv. Fr. E da tutti quegli ordinamenti che a questi si sono ispirati.

La costituzione secondo il costituzionalismo da un lato ha trovato collocazione nella storia, dall'altro si basa su teoria politiche filosofiche e giuriche e inoltre non solo è un portato della storia ma si è diffusa in tutto il mondo.

Nella concezione di fondo del costituzionalismo i diritti vengono prima della costituzione in quanto la legge nasce dai diritti, ed infatti le costituzioni di solito non stabiliscono i diritti bensì li riconoscono.

QUINDI: **GARANZIE COSTITUZIONALI DEI DIRITTI**

Tra i diritti oggetto di garanzie costituzionali vi sono:

1. **I DIRITTI TRADIZIONALI O LIBERTÀ NEGATIVE**, che si esplicano di per sé, senza imposizioni o limitazioni o divieti da parte dello stato. Devono essere previste da leggi e applicate dall'autorità giudiziaria es. libertà personale, divieto di lavoro forzato, religione, circolazione, stampa ... tali DIRITTI sono INVOLABILI:
 - INVOLABILITÀ POSITIVA: hanno immediata efficacia ERGA OMNES
 - Inviolabilità NEGATIVA: le limitazioni non devono intaccare il contenuto di tali diritti
2. **LIBERTÀ POSITIVE**: insieme di valori diretti a garantire l'autonomia individuale nella vita di relazione: sono tali le
 - a) Libertà garantite ai SINGOLI: diritti POLITICI o pubblici (elettorato attivo o passivo)
 - b) DIRITTI SOCIALI (diritto al lavoro)
3. **DIRITTI DI TERZA GENERAZIONE O DIRITTI NUOVI**: all'ambiente, all'informazione, alla tutela della privacy....

Si deve però tenere conto che l'elencazione nelle Carte è solo il primo passo ciò che più conta sono le **GARANZIE E L'EFFETTIVITÀ DI TALI DIRITTI**. Va ricordato che sotto questo profilo le costituzioni moderne si distaccano dalle costituzioni dell'800', in quest'ultime le GARANZIE dei diritti dell'uomo erano riassunte nella formula dello **STATO DI DIRITTO**:

- a) St. doveva limitarsi a garantire i cittadini da abusi e torti
- b) Le libertà individuali devono essere limitate all'individuo
- c) Principio di legalità: i limiti devono essere posti con legge
- d) Divisione dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario
- e) La Garanzia giurisdizionale dei diritti: possibilità di ricorrere a giudici indipendenti

Invece **LO STATO DELLE DEMOCRAZIE PLURALISTE** è uno **STATO COSTITUZIONALE**: i principi del costituzionalismo tradizionale sono sottoposti ad una serie di rafforzamenti:

- A. I diritti fondamentali possono essere limitati solo dalla legge attraverso cmq il **BILANCIAMENTO O PONDERAZIONE**
- B. **RAZIONALIZZAZIONE DEI POTERI**: ripartizione della sovranità fra pluralità di poteri indipendenti o autonomi che riconoscono la loro unità e garanzia del principio di sovranità della Costituzione e della Corte costituzionale.
- C. Nello stato costituzionale viene instaurata una **GIURISDIZIONE COSTITUZIONALE DEI DIRITTI FONDAMENTALI**: sottoposti ad una verifica della legittimità costituzionale.

Cosa si intende per potere costituente?

Per **POTERE COSTITUENTE** si intende una Volontà Politica, essa è dotata di forza ed è alla base della nozione di Costituzione.

CARATTERISTICHE del potere costituente:

- La sua **ORIGINARIETÀ** => che si legittima in VIA DI FATTO.
- È appartenuto o talvolta appartiene al Sovrano, o Oligarca o al Potere Esterno di uno St. Ma secondo la th del Costituzionalismo il **POTERE COSTITUENTE appartiene AL POPOLO**.

Al contrario quando una decisione è presa dopo che il potere costituente si è esaurito è sempre espressione di potere COSTITUITO, potere soggetto a seguire regole predeterminate.

- Mentre il potere costituente è libero, non è possibile inquadralo in forme prestabilite.

Si dice quindi che:

IL POTERE COSTITUENTE è un POTERE INVOLABILE, IRREVOCABILE E NON TRASMISSIBILE

infatti

SI ESPRIME:

- in momenti critici della vita di uno Stato, fonda la sua origine sul principio della sovranità popolare.

- Si esprime anche sopprimendo la vecchia costituzione e **PONENDO UNA NUOVA COSTITUZIONE** Oppure **MODIFICANDO LA VECCHIA COSTITUZIONE NEI SUOI PRINCIPI** fondamentali.

CLASSIFICAZIONE DELLE COSTITUZIONI

Le costituzioni vengono classificate per

1) **CICLI** : ovvero periodi storici caratterizzati da costituzioni con valori e obiettivi comuni

- **COSTITUZIONI RIVOLUZIONARIE SETTECENTESCHE:** Dichiarazione d'Indipendenza Americana, costituzioni delle ex colonie del Nord America, la **COSTITUZIONE USA 1787** e le varie **COSTITUZIONI DELLE RIV.FR.** le costituzioni delle Repubbliche cispadane, cisalpina, ligure, romana ...
- **COSTITUZIONI NAPOLEONICHE:** influenza notevole in Italia: Repubblica italiana del 1802, costituzione della Repubblica Ligure, **VARIE** costituzioni del Regno d'Italia
- **COSTITUZIONI DELLA RESTAUZIONE** : riconoscevano le Monarchie ma ad esse sottoponevano limitazioni e ponevano il presupposto per trasformarle in monarchie parlamentari
- **COSTITUZIONI LIBERALI:** Costituzioni della Francia del 1830 e del Belgio 1831. Caratteristiche primato del Parlamento, riconoscimento della costituzione con patto, e per l'indipendenza del potere giudiziario
- **COSTITUZIONI DEI PAESI LATINO-AMERICANI:** 1819-1863 sotto la spinta del movimento Costituzionalista per arrivare ad una forma di stato Repubblicana, divisione dei poteri, garanzie dei diritti dei cittadini
- **COSTITUZIONI DEMOCRATICHE RAZIONALIZZATE del 1° DOPOGUERRA,** si caratterizzavano per le misure di razionalizzazione dei rapporti tra gli organi di governo, e il riconoscimento dei diritti sociali
- **COSTITUZIONE DI TIPO DEMOCRATICO SOCIALE: elaborate dopo il 2° dopoguerra** introducono controllo di costituzionalità delle leggi, riconoscono il pluralismo

2) **MODELLI**, una costituzione modello ovvero largamente imitate sono quelle degli:

- **COSTITUZIONE AMERICANA** imitata sia sotto il profilo del sistema presidenziale, che di quello federale, sotto il profilo del controllo di costituzionalità delle leggi. **IMITATA DAI PAESI LATINO-AMERICANI**
- **COSTITUZIONI DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE.** Con la Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino **INFLUENZÒ IL PREAMBOLO DELLA COSTITUZIONE DELLA 5 REPUBBLICA FR**
- **COSTITUZIONE SPAGNOLA del 1812 detta di Cadice**, deliberata dalle Cortes, sotto il protettorato britannico per fronte all'incombere delle truppe Napoleoniche **INFLUENZÒ LA COSTITUZIONE DEL 1820 DEL Portogallo e del regno delle due Sicilie e dal Regno di Sardegna**
- **COSTITUZIONE DI WEIMAR 1919** imitata soprattutto per i diritti sociali
- **COSTITUZIONE AUSTRIACA DEL 1920** per il controllo della costituzionalità
- **LA NOSTRA COSTITUZIONE DEL 48 e LA LEGGE FONDAMENTALE DI Bonn** che ha influenzato la costituzione spagnola del 1978
- **COSTITUZIONE CONSUETUDINARIA INGLESE** verso gli stati legati alla Gran Bretagna da regioni coloniali

Costituzioni FORMALE e MATERIALE

COSTITUZIONE FORMALE = Si intende la costituzione nel testo approvato dall'Ass. Costituente o da altro organo competente. (si esprime in un **TESTO SCRITTO** o in una **SERIE DI CONSUETUDINI** accertate)

Si contrappone la

COSTITUZIONE MATERIALE = si esprime come valore fondamentale che sorregge la costituzione formale.

Ovvero **LA COSTITUZIONE MATERIALE PARTE DALLA COSTITUZIONE FORMALE e LA INTEGRA CON LE DECISIONI POLITICHE FONDAMENTALI IN CUI SI RICONOSCONO LE FORZE DELLA COMUNITÀ.**

La Costituzione Materiale non è una **FONTE DEL DIRITTO**, MA è **INERENTE AL METODO DI INDAGINE DEL DIRITTO COSTITUZIONALE.** Inoltre la **COSTITUZIONE MATERIALE** **NON** può **PREVARICARE LA COSTITUZIONE FORMALE** quindi ha funzione di **CARATTERE INTERPRETATIVO** una sorta di aiuto per il giurista.

COSTITUZIONI SECONDO LA LORO ORIGINE

Le costituzioni che nascono in virtù del potere costituente esercitato dal popolo sono definite :

- **COSTITUZIONI POPOLARI** => espressione della sovranità popolare che individua e designa l'autorità costituente.

Possono avere anche altre **ORIGINI:**

- **COSTITUZIONI CONCESSE:** ovvero sono frutto di un'autolimitazione del **SOVRANO**, che concede la costituzione, vi sono dietro pressioni del popolo e influssi e condizionamenti dell'autorità pubblica **es:** **STATUTO ALBERTINO 1848**

- **COSTITUZIONI PATTIZIE:** si fondano sull'accordo tra Re e Ass.Rappresentativa del popolo **es.** quella Fr del 1830. O la V REPUBBLICA risultato di un'intesa tra il generale De Gaulle e il corpo elettorale tramite referendum
- **COSTITUZIONI CONSUETUDINARIE:** nascono dal ripetersi e il consolidarsi di usi e tradizioni che ad un certo punto sono sentite come vincolanti. **Es** tipico quella Britannica anche se nn è formata solo da consuetudini ma anche da leggi: è per tanto preferire classificarla come **COSTITUZIONE ORGANICA O STORICA O CUMULATIVA:** formarsi attraverso l'accumulo graduale di leggi, consuetudini, convenzioni.
- **COSTITUZIONI PLEBISCITARIE:** approvate dal popolo con un plebiscito: ovvero da un lato provengono da un potere estraneo cioè nn rappresentativo del popolo e dall'altro che la consultazione popolare è ampiamente condizionata. **Es.** Cuba del 1976
- **COSTITUZIONI IMPOSTE O ETERONOME:** provenienti da ordinamenti esterni, avviene a seguito di eventi bellici o con concessioni di indipendenza **es.** quella Giapp 1946 Iraq 2005 e Afghanistan 2004
- **COSTITUZIONI CONDIZIONATE O PARZIALMENTE IMPOSTE:** la libertà del potere costituente è condizionata da accordi l. **es** Weimar condizionata dai vincoli imposti dal Trattato di Versailles
- **COSTITUZIONI DI DERIVAZIONE ESTERA IN VIRTÙ DI ACCORDI I.** . quando la decisione costituente viene da un organo di uno stato diverso da quello ove la costituzione è destinata ad avere vigore **es** Cipro su trattato di Uk Grecia E Turchia

COSTITUZIONI RIGIDE E FLESSIBILI

COSTITUZIONI RIGIDE= costituzioni che per essere modificate richiedono procedure aggravate: **es** USA

COSTITUZIONI FLESSIBILI= costituzioni modificabili con leggi ordinarie **ES.** nuova zelanda, Principato di Monaco

La rigidità è una caratteristica del costituzionalismo , in quanto garantisce durata e stabilità e una forza al prodotto del potere costituente: superiorità rispetto alle altre fonti

Es. LA COSTITUZIONE DELLA GRAN BRETAGNA è molto più rigida di quelle del continente, per modificarla nn sono sufficienti formali procedure aggravate ma occorre un largo consenso e che le norme siano acquisite nello spirito nazionale che crede fortemente nelle proprie istituzioni. È per questo che in Gran Bretagna nn si parla di costituzione rigida e non esiste una vera e propria corte costituzionale in quanto nn si ritiene di aver bisogno di strumenti formali che stanno a guardia di valori e la costituzione è un VALORE sentito continuamente praticato e rispettato.

COSTITUZIONI SCRITTE, CONSUETUDINARIE, BREVI O LUNGHE

Costituzioni **CONSUETUDINARIE:** vd sopra

Costituzioni **BREVI:** disciplinano le competenze e l'assetto degli organi al vertice dello Stato e al più si limitano ad enunciare le libertà fondamentali che la costituzione garantisce. **Es.** USA comprende solo 7 articoli (anche se divisi in numerose sezioni.)

Costituzioni **LUNGHE:** con la spinta del pluralismo e dell'evoluzioni e delle forze sociali, le costituzioni dovettero tenere conto delle nuove classi sociali emergenti, del conseguente moltiplicarsi d interessi delle varie istituzioni, riconoscere e disciplinare diritti sociali e norme a protezione delle minoranze e i diritti di 3 generazione: così che persero la loro STRUTTURA SINTENTICA di SUMMA di PRINCIPI per divenire COMPLESSI ELABORATI NORMATIVI

Es. India Portogallo Turchia

Molte Costituzioni, degli St di più recente indipendenza sono piene di **Dichiarazioni ideologiche e programmi** IL CHE CONTRIBUISCE ALLA LIEVITAZIONE DEL TESTO COSTITUZIONALE **es.** SVIZZERA costituzione costellata di disposizioni che sono il frutto di larghe intese sociali tra cantoni.

PICCOLA COSTITUZIONE: Termine con cui si definisce una costituzione che regola i rapporti fondamentali tra poteri dello Stato e che anticipa la costituzione vera e propria (Polonia 1919 e 47 e 92)

COSTITUZIONI UNI TESTUALI, PLURITESTUALI, PROVVISORIE E INSTABILI

COSTITUZIONI UNITESTUALI o DOCUMENTALI: contenute in un UNICO TESTO salvo ultimi emendamenti

COSTITUZIONI PLURITESTUALI: composte da più testi

es. III Repubblica Francese, rappresentata da 3 leggi distinte, relative 1) all'organizzazione dei poteri pubblici, 2) del senato 3) ai rapporti tra poteri pubblici

In alcuni ordinamenti Accanto alla Costituzioni scritta si accompagnano una molteplicità di leggi costituzionali c.d. **COSTITUZIONI FRAMMENTATE** **es.** Svezia e Austria, caratterizzata da numerosi leggi costituzionali e da Trattati I. di livello costituzionale

COSTITUZIONI PROVVISORIE: si formano in via eccezionale in vista di una costituzione più approfondita e completa per la quale i tempi non sn maturi **es.** Sud Africa, in attesa di una costituzione che ponesse fine alle disuguaglianze razziali

COSTITUZIONI INSTABILI: soprattutto nei paesi di recente indipendenza o di incertezza democratica, lo scontro politico è sempre forte e porta a numerose modifiche costituzionali. Anche attraverso procedure nn legali.

REVISIONI della Costituzione

La stabilità non è assoluta in uno Stato, quindi le Costituzioni possono essere modificate, le c.d. **REVISIONI**.

La **REVISIONABILITÀ** è una **CARATTERISTICA INALIENABILE** delle COSTITUZIONI sancito all'Art 23 della Costituzione Fr. del 1793 "ogni popolo ha diritto di rivedere riformare o cambiare la propria costituzione in quanto una generazione non può assoggettare alle proprie leggi le generazioni future".

Revisione delle costituzioni FLESSIBILI

La revisione in questo caso nn incontra alcun limite, in alcuni casi nemmeno è regolata. Ma siccome nn è pensabile che una costituzione nn possa subire modifiche, la revisionabilità avviene attraverso la **SEMPLICE LEGGE ORDINARIA**.

Quindi la costituzione flessibile opera al più come **CRITERIO INTERPRETATIVO** ed è un sistema sempre in **MOVIMENTO, SOTTO LA SPINTA DELLE LEGGI ORDINARIE E DELLE CONSUETUDINI**.

Revisione delle costituzioni RIGIDE

In questo tipo di costituzioni, la revisione è soggetta a **LIMITI PROCEDURALI** e **LIMITI SOSTANZIALI**

i **LIMITI SOSTANZIALI** sono di 3 TIPI:

- **TEMPO:** per un determinato periodo di tempo è VIETATA la REVISIONE della Costituzione **es.** Costituzione Fr del 1791 modificata non prima che fossero passati 10 anni
- **CIRCOSTANZA** : vietano la revisione in situazioni di EMERGENZA e di TENSIONE è VIETATA LA REVISIONE. Es stato di GUERRA d'ASSEDIO di REGGENZA o cmq in situazioni in cui c'è alterazione della necessaria serenità e autonomia del potere costituente.
- **CONTENUTO:** ci sono determinati punti della costituzione che non possono subire alcune REVISIONI. Tali limiti possono essere:
 - **Espliciti:** qnd il divieto di revisione è sancito in modo esplicito dalla Costituzione, ricorrono nelle moderne costituzioni **Art 139** della NOSTRA COSTITUZIONE
 - **Impliciti** a meno che la stessa Costituzione non dichiari espressamente che nn c'è alcun limite al **POTERE DEL PARLAMENTO** di modificare qualsiasi disposizione costituzionale

Di base la costituzione non è **emendabile** nelle sue norme chiave: quelle cioè che contengono i principi di struttura dell'**ordinamento**. Il potere di revisione non può toccare il cuore l'essenza della costituzione; se lo facesse, sarebbe esercizio di potere COSTITUENTE e non di POTERE COSTITUITO.

LIMITI PROCEDURALI

Le **Costituzioni rigide** hanno bisogno cm detto prima, per essere modificate di **PROCEDURE AGGRAVATE** se non di **vere e proprie PROCEDURE SPECIALI**, allo scopo di ricercare un CONSENSO Più vasto o/e più meditato o consolidato.

Le procedure di revisione non sono uniformi, all'interno della stessa costituzione possiamo avere anche due o più procedure. Esse sono di vario TIPO:

- a) POTERE DI REVISIONE AFFIDATO AD UNA ASSEMBLEA AD HOC: organo speciale, che a la funzione esclusiva di procedere alla revisione.
- b) POTERE DI REVISIONE AFFIDATO ALLA ORDINARIA ASSEMBLEA LEGISLATIVA.
- c) POTERE DI REVISIONE AFFIDATO ALL'ORDINARIA ASSEMBLEA LEGISLATIVA, IN CUI L'AGGRAVAMENTO CONSISTE ANCHE NELLA NECESSITÀ DI 2 APPROVAZIONI AD INTERVALLO DI TEMPO AD OPERA DELLA STESSA ASSEMBLEA
- d) POTERE DI REVISIONE AFFIDATO AD UN ORGANO FORMATO NEL CONTESTO DI ORGANI GIÀ ESISTENTI
- e) POTERE DI REVISIONE AFFIDATO NELLA FASE DI INIZIATIVA ALLA ORDINARIA ASSEMBLEA LEGISLATIVA CUI SEGUE LO SCIoglimento DELL'ASSEMBLEA STESSA, dp di ch'è l'approvazione della riforma è affidata alla NUOVA ASSEMBLEA
- f) REVISIONE CON PARTECIPAZIONE DEGLI STATI MEMBRI: ricorrente nelle Costituzioni FEDERALI, è necessaria l'approvazione da un certo numero di St.M. Alla base del principio di sovranità, la quale è ripartita tra il popolo e gli Stati
- g) REVISIONE AFFIDATA ALLE ASSEMBLE LEGISLATIVE MA SANZIONATA DA REFERENDUM OBBLIGATORIO

- h) REVISIONE AFFIDATA ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE MA SANZIONATA DA REFERENDUM EVENTUALE. Se il referendum non viene attivato, si ritiene che il popolo esprima un consenso tacito. Valido solo se il referendum è rimesso al popolo e non ad altri soggetti.
- i) REVISIONE EFFETUABILE CON PROCEDURE DIVERSE: non vi è una via unica ma di procedure diverse AB ORIGINE
- j) REVISIONE INTERNAZIONALMENTE ORIENTATA **es.** Caso Armeno costituzione post sovietica è entrata in vigore nel 95 con un processo costituente autonomo e la revisione nel 1998 e conclusa nel 2005 su richiesta delle autorità armene e in stretta collaborazione con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Eu.

Procedure di revisione nelle costituzioni a RIGIDITÀ VARIABILE

All'interno della stessa Costituzione vi sono vari GRADI DI RIGIDITÀ, ovvero oltre alle procedure elencate in precedenza talune revisioni richiedono un aggravamento ancora più intenso.

Le rigidità aggravate o FORME DI SUPERAGGRAVAMENTO

- di solito sono finalizzate alla tutela del patto federale che ha dato l'origine all'ordinamento federale.
- è riferita all'importanza della materia.

Imp es. è rappresentato da una costituzione a rigidità variabile che è la COSTITUZIONE CANADESE: in principio la revisionabilità era affidata al Parlamento Britannico, ponendo un'intesa fra i delegati canadesi con nazionalità diversa. Poi con il British North Act 2 si dispose un rimpatrio del potere di revisione costituzionale al Parlamento Canadese. Non per tutte le materie, soprattutto quelle dal punto di vista politico e federale rimasero in capo al Parl. Britannico. Si venne a creare una costituzione con rigidità di diverso grado. Infine nel 1982 ci fu un definitivo rimpatrio del potere di revisione ad opera del Parlamento Canadese e si vennero a creare ben 5 procedure di revisione della Costituzione:

- 1) procedura ordinaria seven-fifty
- 2) procedura super aggravata
- 3) procedura che incide su alcune e non tutte le provincie
- 4) procedura che coinvolge solo il Parlamento federale (camera dei comuni e senato)
- 5) procedura riguardante solo le costituzioni federali

Revisioni TOTALI

Revisioni TOTALI: quelle che investono l'intera COSTITUZIONE (o gran parte di essa).

Es. di revisioni della costituzione o di leggi costituzionali sono quello:

- Francese: con il passaggio dalla 4 alla 5 Repubblica francese, il generale De Gaulle fu autorizzato, in deroga a quanto disposto dall'Art 90 cost., a presentare un progetto costituzionale da sottoporre direttamente al referendum popolare, fu votato sia dall'Ass. Nazionale che dal Consiglio della Repubblica con il procedimento e le maggioranze richieste dal medesimo art 90.
- Spagnolo: anche la vigente COSTITUZIONE SPAGNOLA è stata aggiornata nel rispetto della procedura prevista dall'Art 10 della LEGGE DI SUCCESSIONE.

Il tema della revisione totale interessa molto il nostro Paese. Infatti ci sono molte richieste di profonde revisioni costituzionali, che investono molti articoli della parte 2 della costituzione (dal Parlamento alle Regioni al Governo). Anche se all'Art ex 138 della nostra costituzione si afferma che la revisione riguarderebbe solo parziali e circoscritte revisioni della costituzione, ma non la riforma della costituzione. Si distingue appunto tra:

- REVISIONI IN SENSO PROPRIO: sono quelle che riguardano aspetti limitati
- RIFORME: sono quelle che per la loro vastità completezza e organicità producono una rottura dell'equilibrio originario della costituzione e sarebbero da ritenersi illegittime.

Revisioni TACITE

Le revisioni finora esaminate sono ESPRESSE, con le quali formalmente e attraverso procedure costituite viene modificata la costituzione.

Le modifiche alla costituzione possono però avvenire anche in VIA TACITA: considerate tali quelle che avvengono in VIA DI EVOLUZIONE INTERPRETATIVA. La costituzione è un continuo divenire essendo soggetta all'evoluzione dei costumi, rapporti politici e di coscienza giuridica e quindi INEVITABILMENTE SOTTOPOSTA ALL'INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA.

Infatti **Di modifiche tacite della costituzione, o meglio di modifiche che avvengono al di fuori della procedura di revisione, si può parlare:**

- Agisce sulla costituzione l'evoluzione della STORIA e della SCIENZA: **es** i progressi della tecnologia degli impianti radio trasmettenti a reso per esempio con una sentenza della Corte: incostituzionale il MONOPOLIO DELLO STATO delle trasmissioni televisive e radiofoniche.
- Oppure le costituzioni si possono modificare per effetto della LEGISLAZIONE ORDINARIA
- Altre ipotesi di MODIFICHE TACITE trovano la loro ORIGINE IN CONSUETUDINI E CONVENZIONI. **Es** il ruolo meramente formale della Corona Danese o in Islanda ha modificato tacitamente il rispettivo testo costituzionale.
- **anche con riferimento alla ratifica di trattati che incidono sulle competenze costituzionalmente stabilite.**

Es: Attribuzione di funzioni legislative e giurisdizionali ad Organi dell'Unione Eu, ha sicuramente inciso sulla nostra costituzione, in quanto modifica le norme costituzionali in tema di esercizio della funzione legislativa e del monopolio statale della giurisdizione.

DEROGA e rottura della costituzione

DEROGA: istituto di carattere generale in virtù del quale una determinata disposizione non trova applicazione, in via definitiva o temporanea in determinate circostanze: la costituzione rimane integra, solo che alcune disposizioni sono sottratte al regime costitutivo ordinario e invece sottoposte ad una normativa AD HOC a carattere speciale.

- Viene usato anche il termine **ROTTURA** = rompe l'armonia della costituzione non in senso negativo

Si svolge nelle forme procedurali della revisione ed è soggetta agli stessi limiti, espressi e taciti.

In Alcuni casi le costituzioni possono essere:

- Imporre la deroga: si parla anche di **AUTOROTTURA**: es 12° e 13° disposizione transitoria e finale della costituzione italiana, si vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista o all'ingresso o il soggiorno sul suolo nazionale dei discendenti di Casa Savoia
- Facoltizzare espressamente la deroga: si parla di **ROTTURE AUTORIZZATE**.

SOSPENSIONE della costituzione

LA **SOSPENSIONE** della costituzione è affine alla rottura ma si differenzia attraverso:

- è il carattere della necessaria **TEMPORANEITÀ**
- e dall'**INCIDENZA** estesa alla efficacia di tutta o di parte della costituzione.

Si ha infatti:

- ogniqualvolta l'intera carta costituzionale o determinate disposizioni costituzionali vengono in via temporanea rese inefficaci per fronteggiare situazioni di crisi interna o internazionale, mediante l'instaurazione di un ordinamento o regime detto d'emergenza.

Questo spiega come mai **la maggior parte delle costituzioni** tende, in diversa misura o con diverse soluzioni a regolamentare gli stati d'emergenza, disciplinando i presupposti, i soggetti competenti, modalità di esercizio del potere ecc..

Mentre Le **costituzioni monarchiche del 19 secolo** prevedevano le cc.dd. "CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA DELL'ASSOLUTISMO" la riappropriazione di pieni poteri da parte del Sovrano.

Nelle costituzioni contemporanee i poteri vengono affidati in capo ad un **ORGANO COSTITUZIONALE** le c.d. **DITTATURE COSTITUZIONALI O COMMISSARIALI**. Questo tipo di dittatura ha natura transitoria, finalizzata a difendere la Costituzione.

Resta però il fatto che le situazioni di emergenza e di crisi sono per definizioni imprevedibile nella loro portata e quindi non possiamo analizzare solo le soluzioni che ci fornisce il testo costituzionale ma anche tenere presente chi è l'organo più attrezzato per capacità decisionale e disponibilità di mezzi a fornire una risposta adeguata a queste situazioni. Ed è **ESECUTIVO**.

- Negli ordinamenti presidenziali vi è un rafforzamento dei poteri del Capo di Stato.
- Negli ordinamenti ad esecutivo dualista, tipici delle forme di governo parlamentare e presidenziale il rafforzamento dell'esecutivo può riguardare tanto il capo dello stato quanto il governo
- Nelle forme di governo Parlamentari tende a prevalere la posizione del Governo

CONTENUTI E LIMITI DELLA SOSPENSIONE

Una volta accertato che è sempre possibile la **dichiarazione dello stato di emergenza e di crisi** e la **connessa istituzione di un regime di sospensione o di affievolimento dei diritti**, il problema di fondo è quello di stabilire i limiti di tale regime.

- in **Portogallo** vi è il rispetto del principio di proporzionalità e l'impossibilità di intaccare i diritti alla vita, all'integrità personale, alla capacità civile e alla cittadinanza.
- in **Sud Africa** si elencano i diritti non derogabili: dignità umana, uguaglianza, vita, libertà dell'individuo

Di norma le costituzioni prevedono disposizioni del tutto generiche, oppure rinviano alla legislazione ordinaria.

Notiamo però che di recente si cerca di evitare di dichiarare formalmente lo stato di emergenza o di tensione, questo avviene soprattutto per non dichiarare ufficialmente la situazione di emergenza (nonostante ciò si dà comunque luogo a limitazioni delle garanzie).

- cmq i limiti della sospensione alle garanzie costituzionali sono dettati dalla legislazione ordinaria e dalla giurisprudenza come In Gran Bretagna dove era consentita la detenzione extra giudiziaria e tempo indeterminato di stranieri sospettati di terrorismo ciò, è stato censurato dal House of Lords.

Le limitazioni alle garanzie costituzionali vengono fondate in assenza di un'espressa previsione costituzionale nel diritto alla sicurezza.

La DIFESA della Costituzione

All'interno della Costituzione vi sono delle **LINEE DI DIFESA**.

- La più efficace è **IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI**.

- Altrettanto importante è la difesa attraverso **LE PROCEDURE AGGRAVATE DI REVISIONE COSTITUZIONALE.**

- La stessa **SOSPENSIONE** della costituzione ha scopo difensivo della costituzione stessa minacciata da gravi pericoli di disgregazione.

La difesa della Costituzione è un **OBBLIGO CHE GRAVA SU TT:**

- a partire dai titolari di **FUNZIONI PUBBLICHE**, anche se questo dovere è **SANCITO DAL GIURAMENTO DI FEDELTA' ALLA COSTITUZIONE** richiesto per i titolari di **ORGANI COSTITUZIONALI**.
- Anche i Semplici **CITTADINI** hanno il **DOVERE DI ESSERE FEDELI** alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi

IL DIRITTO DI RESISTENZA

1. la prima forma classica di difesa della costituzione: è la Difesa svolta dal popolo attraverso il c.d. **DIRITTO DI RESISTENZA**: che può essere

- o **PASSIVA** = inosservanza dei comandi incostituzionali, pur provenienti da organi costituzionali,
- o **ATTIVA** = reazioni verso componenti anticostituzionali (manifestazioni, insurrezioni).

La **resistenza vera e propria è quella COLLETTIVA**, diritto della gente ad opporsi ad uno stato tiranno. e si distingue **dalla rivoluzione** poiché essa è una rottura con il passato e serve per istaurare un nuovo ordinamento, mentre la resistenza serve per restaurare l'ordine costituzionale calpestato. Il diritto di resistenza infatti **COMINCIA LADDOVE OGNI RIMEDIO GIURIDICO NON è Più CONSENTITO E** richiede la **CESSAZIONE DEL COMPORTAMENTO ANTICOSTITUZIONALE**

LA DEMOCRAZIA PROTETTA

2. la seconda forma di difesa della costituzione avviene attraverso le **PROCEDURE AGGRAVATE DI REVISIONE COSTITUZIONALE**: difesa attraverso politiche specifiche di protezione dei valori della costituzione sanzionando i comportamenti volti a scardinare la costituzione stessa attraverso **ISTITUTI DI DEMOCRAZIA PROTETTA**. La norma penale punisce i comportamenti che sacrificano beni rappresentanti un valore per la comunità quali la vita, la sicurezza pubblica e privata, il pudore, la dignità, etc. In tale normativa di difesa dello Stato spesso vengono inserite misure di ***repressione del dissenso ideologico e politico***;

infatti Nei **Paesi Autoritari** vi è il divieto per qualunque attività critica delle istituzioni e non si garantisce l'opposizione poiché vi è un partito unico.

Ciò non avviene nei **Regimi Costituzionali** per cui vi è molta più tolleranza e tale atteggiamento di non difesa è definito come **liberalismo non protetto o democrazia pura**.

Con l'avvento dei partiti totalitari, la situazione mutò radicalmente, anche in quei Paesi a tradizione costituzional-liberale ci fu l'introduzione di una specifica disciplina relativa all'opposizione anticostituzionale.

3. la **SOSPENSIONE** vd punto 3 sopra

DISCIPLINA DELLA COSIDETTA OPPOSIZIONE ANTICOSTITUZIONALE

Nel periodo della guerra fredda, negli USA vennero emanate delle leggi che introdussero un **ORDINAMENTO PROTETTO**.

La legislazione di protezione ottenne l'approvazione della Corte Suprema e il principio di prevalenza dell'ordine pubblico consentì l'introduzione di norme finalizzate ad impedire manifestazioni pubbliche ritenute suscettibili di minacciare la public peace, incidendo così sul libero diritto di riunione.

Se ogni ordinamento giuridico possiede strumenti per la repressione delle azioni politiche eversive: con la citata legislazione gli USA hanno operato preventivamente, ovvero perseguendo le associazioni politiche in quanto tali prima che concretamente operino per il rovesciamento delle istituzioni.

Vi sono poi **ordinamenti che hanno disciplinato il problema già in costituzione** prevedendo norme volte a predisporre un sistema di difesa dell'ordine costituzionale in relazione ad attività che sono espressione di libertà costituzionale.

- **Es.** Il **GG** ad esempio stabilisce la perdita dei principali diritti pubblici soggettivi nei confronti dei cittadini che ne abbiano abusato per combattere l'ordinamento fondamentale democratico e liberale; proibisce inoltre le associazioni anticostituzionali.
- **Tali divieti sono stati applicati con ragionevolezza e proporzionalità** infatti un partito si considera **incostituzionale quando dimostra una vera intenzione a danneggiare o eliminare il sistema di valori** instaurato dal Grundgesetz, si da far emergere una seria 'preoccupazione per il futuro'.

Es. Anche la **Spagna** si è mossa in questa direzione, approvando una legge che vieta i partiti che svolgono attività suscettibili di mettere a repentaglio principi democratici, diritti dell'uomo o che approvino il terrorismo.

Es. Pure nei **Paesi ex-socialisti** è forte la protezione dell'ordinamento da forze antisistema (esteso controllo sulle effettive finalità dei partiti).

Es. In **Italia** un esempio di democrazia protetta si ha nel senso che le libertà fondamentali vengono limitate o annullate in funzione della tutela di interessi ritenuti vitali per la tenuta della costituzione (divieto di ricostruzione del partito fascista; concorso con metodo democratico dei partiti alla determinazione della politica nazionale). Ad esempio

però la nostra costituzione non permette il vietare i partiti antisistema (che non si ispirano al complesso di valori che pervadono l'attuale ordinamento).

LA PROTEZIONE DELLA COSTITUZIONE NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA: TERRORISMO INTERNAZIONALE

1) TERRORISMO INTERNAZIONALE

La dottrina più recente individua 5 modelli di protezione dell'ordinamento da minacce esterne ed interne volte al sovvertimento dell'ordine costituito:

1. Quello **BRITANNICO** : con una deliberazione libera senza controlli, istituendo un regime d'eccezione dell'esecutivo e successiva convalida del Parlamento
2. Quello **STATUNITENSE** : con deroghe di alcuni diritti costituzionalmente garantiti nei soli casi di ribellione interna o invasione
3. Quello **che consente a determinate istituzioni** (Presidente, Capo del Governo, Parlamento) **di imporre stati d'eccezione per periodi di tempo limitati** (Spagna, Fr, Germ, Portogallo..)
4. Quello che Considera **lo Stato Di Guerra come l'unico regime d'eccezione all'applicazione delle norme costituzionali** (Italia, Belgio..)
5. Quello che **affida al parlamento la scelta tra** :
 - a) Limitare alcuni diritti e controllo di merito affidato al giudice costituzionale
 - b) Imporre sospensioni e deroghe a singole disposizioni o ad intere parti della costituzione, evitando sindacati giudiziari di costituzionalità

Il pericolo posto dal terrorismo internazionale post 11 settembre ha suggerito ai Paesi vittima di attentati di non dichiarare apertamente lo stato d'emergenza, ma di adottare norme antiterrorismo chiaramente derogatorie di garanzie costituzionali fondamentali.

Ad esempio:

- **Canada** ha introdotto una serie di leggi particolarmente restrittive di taluni diritti civili costituzionalmente garantiti;
- **Germania** non vi sono state significative modifiche al sistema penale, da segnalare è l'approvazione della legge antiterrorismo che amplia i poteri della polizia criminale federale.
- In **Italia**, l'unica reazione possibile era attraverso l'adozione di decreti legge da parte del Governo; la nostra legislazione in tema di terrorismo non incide sulle garanzie costituzionali in quanto il pericolo del terrorismo non è mai stato ravvisato in maniera tale da necessitare di rigide misure extra ordinem.

La Classificazione delle FORME DI STATO

- **Forma di STATO**: indica l'insieme di principi e delle regole fondamentali che caratterizzano un ordinamento statale e che disciplinano i rapporti fra lo stato (che usa legittimamente la coercizione) e comunità di cittadini singoli o associati.
- **TIPO DI STATO** = distinzione che si basa sulla tipologia derivante dalla distribuzione territoriale dei poteri

TIPI DI STATO sono:

1. **STATO UNITARIO** : si verifica qnd il potere viene attribuito solo allo Stato CENTRALE o a soggetti periferici da esso DIPENDENTI (c.d. DECENTRAMENTO BUROCRATICO o FUNZIONALE) o ad istituzioni territoriali dotate di condizioni di autonomi ridotte e non sono direttamente rappresentative della popolazione locale.
ES. Fr, Spagna ITA forte impronta di tipo centralistico
2. **STATO COMPOSTO o AUTONOMICO** : Si realizza qnd il potere viene distribuito tra lo stato centrale e enti territoriali titolari di poteri propri, e dotati di organi rappresentativi della popolazione locale (c.d. DECENTRAMENTO POLITICO O ISTITUZIONALE).

Nel corso della storia ci sn stati processi di decentramento politico in gran parte dei Paesi Democratici:

- 2.1 **La CONFEDERAZIONE DI STATI** (Svizzera, USA, Germ in alcuni periodi storici) : stati indipendenti e sovrani danno vita ad un organizzazione comune per affrontare questioni di carattere eco e militare, unione fondata su di un patto l. liberamente sottoscritto. Caratteristiche essenziali sono:
 - L'ORGANIZZAZIONE COMUNE SEMPLIFICATA, che prevede un organo rappresentativo di vari stati titolare di poter in materia politica, difesa eco
 - PARITETICITÀ della rappresentanza in questo organo
 - UNANIMITÀ delle principali decisioni

- Carattere VINCOLANTE di queste nei cfr degli St.

2.2 STATO FEDERALE

il Federalismo si caratterizza sia come teoria politico – filosofica sia cm categoria giuridica e lo St Federale rientra in essa. Esso nasce per ASSOCIAZIONE O INTEGRAZIONE DI STATI INDIPENDENTI, spesso derivando:

- da precedenti Confederazioni di Stati (USA) o si danno un assetto federale fin dal momento della conquista della indipendenza nazionale (Canada) o
- infine alcuni St Federali si costituiscono per DISSOCIAZIONE DI UN PRECEDENTE STATO UNITARIO (Argentina)
- Belgio St unitario=> St regionale=> St federale

I caratteri giuridici che contrassegnano lo St. Federale:

- Esistenza di UN ORDINAMENTO STATALE FEDERALE, fondato su una costituzione scritta e superiore che riconosce l'autonomia di enti politici territoriali collocati tra lo St. egli enti locali e denominati
- Nella costituzione federale della ripartizione delle competenze fra St. centrale e St. Membri
- ASSETTO BICAMERALE DEL PARLAMENTO composto da una camera espressione dell'intero corpo elettorale nazionale e l'altra rappresentativa degli St M. quest'ultima è composta in base ad n CRITERIO PARITETICO , che attribuisce ad ogni St. lo stesso n° di rappresentanti (USA) o DIFFERENZIATO in relazione alla popolazione degli St. M.
- Due sono i modelli riscontrati dal punto di vista funzionale: SENATO con voto individuale senza mandato e del CONSIGLIO unico voto cm delegazione di ogni Land e sogg. A direttive politiche
- COMPOSIZIONE DEL GOVERNO RAPPRESENTATIVA prevista dalla Costituzione
- PARTECIPAZIONE DEGLI St. M. al PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
- Istituzione di un ORGANO FEDERALE DI TIPO GIURISDIZIONALE : potere di risolvere i conflitti tra St. Federale e St. M.

TH SULLA NATURA GIURIDICA DELLO STATO FEDERALE :

1. Th si basa sul CRITERIO DELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGG. TITOLARE DI SOVRANITÀ: ritiene che la SOVRANITÀ SIA RIPARTITA fra St. centrale e St. M. e quindi configura lo St. Federale come Stato di Stati.
2. Th ritiene che TITOLARI DELLA SOVRANITÀ siano GLI ST.M. th ma si tratta di una th che riveste un interesse di carattere storico sostenuta da alcuni stati che rivendicavano la loro indep. con esiti opposti a quelli desiderati
3. **La th oggi** attribuisce la SOVRANITÀ ALLO STATO FEDERALE su previsioni contenute nelle costituzioni federali, queste riguardano:
 - la superiorità della costituzione federale sulle costituzioni statali
 - e del diritto federale sul diritto degli St. Ne deriva che gli St. M. sono da considerare ENTI NON SOVRANI MA AUTONOMI e quindi sostanzialmente parificati alle Regioni .
4. Gli autori di lingua tedesca hanno una th basata su SCHEMA TRIPARTITO che considerano lo St.Federale come l'insieme di 3 diversi ordinamenti giuridici:
 - quello degli St.M.
 - dello St. centrale
 - quello TOTALE o complessivo che deriva dalla sintesi dei primi 2

Ma questa th nn trova riscontro nella realtà.

5. Altra th ritiene che I principi costituzionali che regolano i rapporti fra i diversi livelli di governo vengano individuati nel principio di AUTONOMIA COSTITUZIONALE E in quello di PARTECIPAZIONE.

EVOLUZIONE DELLO STATO FEDERALE

Distinzione generale è quella tra:

- MODELLO ANGLOSSASSONE E MODELLO EUROPEO nel quale c'è la tendenza a distinguere in modo rigido le competenze del Governo centrale e di quelli periferici e le funzioni amministrative di regola seguono competenze legislative

e fra

- modello USA e modello tedesco ...

2.3 STATO REGIONALE

Il regionalismo che prevede la suddivisione di uno St. precedentemente centralizzato in entità autonome caratterizzate da specificità di varia natura PRECEDE LA FORMAZIONE DI STATI REGIONALI.

Si è manifestato in ITA, Spagna, Belgio

Il movimento regionalistico concepisce l'ente REGIONE o COMUNITÀ AUTONOMA come livello di governo collocato fra lo St. e gli enti locali territoriali, per far fronte a esigenze economiche o talvolta etniche di certe zone o di tutto il paese. Evidente la DIVERSA ORIGINE STORICA DELLO STATO REGIONALE RISPETTO A QUELLO FEDERALE:

Lo stato regionale è molto più recente, ma deriva dalla suddivisione di nuove entità territoriali autonome di St. caratterizzati da forte tradizione centralista.

Caratteri giuridici dello St. Regionale:

- Riconoscimento nella Costituzione statale di ENTI TERRITORIALI AUTONOMI con propri STATUTI, devono essere approvati con legge dello Stato
- Attribuzione costituzionale alle REGIONI DI COMPETENZE NORMATIVE E AMMINISTRATIVE
- Esistenza di UN SENATO NON RAPPRESENTATIVO DELLE REGIONI
- Una PARTECIPAZIONE LIMITATA all'esercizio delle funzioni statali
- La Corte COSTITUZIONALE HA IL POTERE DI RISOLVERE I CONFLITTI tra St. e le REGIONI

Si può parlare di St. REGIONALE solo quando L'ENTE REGIONE è PREVISTO NELLA COSTITUZIONE.

Il termine REGIONE ha 3 significati:

- Di semplice CIRCOSCRIZIONE O UFFICIO DI DECENTRAMENTO BUROCRATICO
- REGIONE AMMINISTRATIVA ente territoriale dotato di autonomia amministrativa non legislativa
- REGIONE POLITICA ovvero basata sull'elettività dei titolari degli organi di governo e le materie di propria competenza siano libere di perseguire gli interessi generali della collettività

una Distinzione da fare è tra:

REGIONALIZZAZIONE OMOGENEA: comporta una disciplina uniforme dell'ente regione

REGIONALIZZAZIONE DIFFERENZIATA: prevalente e prevede che alle diverse Regioni sia attribuito un livello di autonomia differenziato

POI *Varie differenze dipendono* poi dalle competenze attribuite alle Regioni:

Inizialmente seguiva un CRITERIO DI RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE di tipo separatista, veniva prevista una elencazione delle competenze legislative attribuite alle regioni e di quelle attribuite allo St. --- poi?

Si può parlare di St. REGIONALE IN SENSO PROPRIO solo quando le Regioni trovano il proprio fondamento nella costituzione si caratterizzano come enti politici autonomi, ricoprono l'intero territorio nazionale e sono titolari di competenze legislative.

TH SULLA NATURA GIURIDICA DELLO STATO REGIONALE:

- a) Le concezioni che configurano lo St Regionale come SOTTOSPECIE DELLO STATO UNITARIO DEGRADANO LE Regioni ad enti non qualitativamente diversi dagli enti locali, sostenendo che la potestà legislativa ad esse attribuita sarebbe di natura quasi regolamentare. Si tratterebbe quindi di ENTI AUTARCHICI titolari di potestà di emanare atti amministrativi che entrano a far parte dell'ordinamento statale con la stessa natura ed efficacia di quelli dello stato.
- b) Stato REGIONALE COME STATO INTERMEDIO tra St. Federale e St, unitario: il concetto su cui ruota la th è L'AUTONOMIA, come potestà di un ente pubblico di emanare leggi valide per l'ordinamento generale dello stato.
- c) Stato REGIONALE come un TIPO DI STATO DECENTRATO: parte dal fatto che le Regioni sono come gli stati membri e enti non sovrani ma autonomi.

EVOLUZIONE DEGLI STATI REGIONALI

Due sono le tendenze:

1. consiste nel RAFFORZAMENTO DELLE CONDIZIONI DI AUTONOMIA E DEI POTERI DELLE REGIONI es. in Spagna
2. consiste nello sviluppo del REGIONALISMO COOPERATIVO: si realizza o attraverso la partecipazione delle Regioni alla formazione dell'indirizzo politico statale o mediante un insieme di strutture e di procedure di raccordo volte a garantire l'integrazione tra sfere di attività statali e regionali non separate.

UNIONE EUROPEA

La struttura istituzionale comprende i seguenti organi:

- CONSIGLIO EUROPEO
- COMMISSIONE EUROPEA
- CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
- PARLAMENTO EUROPEO
- CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Alcuni ritengono che la NATURA GIURIDICA DELL'UNIONE abbia aspetti più simili ad uno STATO FEDERALE E ALTRI AD UNA CONFEDERAZIONE DI STATI.

FORME DI STATO

Il concetto di forma di St., inteso come insieme dei principi e delle regole fondamentali che disciplinano i rapporti fra lo stato-apparato e la società è collegato:

- a quello di **REGIME POLITICO**: caratterizzato dall'individuazione delle finalità di carattere generale che lo St intende perseguire
- e a quello di **COSTITUZIONE MATERIALE**, intesa cm l'insieme dei principi e dei valori dominanti di un ordinamento costituzionale.

Fin dall'antichità il pensiero filosofico e politico si è proposto di classificare le forme di dominio politico in base al:

1. **NUMERO DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA SOVRANITÀ con la sua TRIPARTIZIONE:**
 - Monarchia rispettivamente nelle forme degenerate tirannia
 - Aristocrazia oligarchia
 - Politèia GOVERNO di uno, di pochi o di molti democrazia

Così che la distinzione tra MONARCHIA E REPUBBLICA è stato proposto come CRITERIO FONDAMENTALE di classificazione delle forme di Stato, in quanto poggiava su 2 contrapposti principi:

- quello monarchico che faceva del Re l'organo che personificava lo St.
- e quello repubblicano, che concepiva il Capo di Stato cm uno degli organi dello St.

I criteri di classificazione oggi utilizzati sn le modalità di derivazione e di gestione del potere politico: distinzione tra

1. **STATO DEMOCRATICO**: struttura pluralista, pluripartitica e a potere ripartito
2. **e STATO AUTOCRATICO**: monolitico, monopartitico e a potere concentrato.

La riduzione ha due forme di Stato a due grandi categorie si presta ad alcuni rilievi. 1) tali classificazioni non tengono presente le esperienze del passato. 2) chi propone una bipartizione distingue poi gli Stati Contemporanei a seconda dei diversi sistemi eco -soc ecc...

QUINDI : CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI STATO PER NUMERO DI SOGG TITOLARI DEL POTERE

1. STATO DEMOCRATICO

La DEMOCRATIA è sicuramente un SISTEMA DI REGOLE PROCEDURALI (processo finalizzato ad adottare le decisioni politiche) ,ma anche un INSIEME DI PRINCIPI e di VALORI (suffragio universale, dignità sociale...)

2. STATO AUTOCRATICO

Lo Stato AUTOCRATICO viene ad assumere un carattere RESIDUALE E NEGATIVO in quanto comprende le esperienze che nn possono essere qualificate come democratiche. Dal punto di vista teorico il termine autocratia significa GOVERNO DI UNO ricopre concetti cm quelli di :

-LA **DITTATURA**: è una forma di concentrazione del potere nelle mani di un organo, di solito MONOCRATICO che si divide in due categorie:

- La dittatura **COMMISARIALE**, esperienza verificatesi a Roma fra il 5 e il 3 sec a.c.: il dictator magistrato straordinario nominato da uno dei consoli in circostanze eccezionali, che esercita il comando interno e esterno
- La dittatura **SOVRANA**, vigenza di una nuova costituzione e di un potere illegittimo e di fatto, deriva da una crisi di regime e sfocia nella instaurazione di una nuova forma di Stato

- **REGIME AUTORITARIO**: tutte quelle forme di dominio politico che si fondano su una forte concentrazione del potere, un basso consenso e mobilitazione del popolo, uso della forza e repressione

- **REGIME TOTALITARIO**: caratteristiche essenziali sono:

- ✓ PROCLAMAZIONE DI UNA IDEOLOGIA UFFICIALE DELLO STATO
- ✓ PARTITO UNICO con un CAPO CARISMATICO
- ✓ MOBILITAZIONE PERMANENTE DELLE MASSE ricercare consenso del popolo tramite plebiscito
- ✓ STRUTTURA DI TIPO POLIZIESCO che prevale su quella militare

CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI STATO : STORICA

1. Evoluzione storica: stato feudale

È possibile esaminare le diverse forme di stato, seguendo l'evoluzione storica seguendo questi criteri:

- LA NATURA DEL RAPPORTO TRA STATO E SOCIETÀ CIVILE sfera pubblica e sfera privata
- TITOLARE DEL POTERE E DEL MODO DI ESERCIZIO ripartito o accentrato
- DERIVAZIONE DEL POTERE fonte di legittimazione e natura monopolista o pluralista
- RICONOSCIMENTO O MENO DEI DIRITTI DI LIBERTÀ
- Esistenza o meno DELLA COSTITUZIONE

Applicando tali criteri all'evoluzione storica delle forme di stato si può operare la distinzione tra:

A) STATO ASSOLUTO: si sviluppa in Europa dalla seconda metà del 14° secolo. 1° forma di stato. Ha alla propria base un'ECONOMIA che unisce l'assetto agricolo e quello del capitalismo mercantile e manifatturiero e sostituisce lo scambio in natura quello fra merci e denaro: determinando così il RAFFORZAMENTO DELLA BORGHESIA.

Alla base della **nascita** di questo stato ci sono:

- ✓ L'ESPANSIONE DEMOGRAFICA,
- ✓ SURPLUS DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
- ✓ L'AFFERMARE IN CONCRETO DEL RE DEL DOMINIO POLITICO DEI SUOI TERRITORI

Nel suo sviluppo possiamo identificare 2 fasi:

- ASSOLUTISMO EMPIRICO: si parla di STATO PATRIMONIALE in quanto resta forte l'intreccio tra fine pubblicistica e fine privatistica
- ASSOLUTISMO ILLUMINATO: si parla di STATO DI POLIZIA lo stato persegue la finalità pubblicistica di realizzare il benessere dei sudditi

Con l'Assolutismo nasce uno STATO-APPARATO che persegue fini PUBBLICISTICI per nome e conto del Re.

Gli elementi che costituiscono tale apparato sono:

- Corpo AMMINISTRATIVO-BUROCRATICO di funzionari stipendiati, formato da giuristi, nobili, ecclesiastici
- ESERCITO PERMANENTE comprende soldati di professione, ma anche ceti popolari (coscrizione obbligatoria)
- ESENZIONE DEI TRIBUTI per coprire costi elevati dell'apparato statale
- POTERE è ACCENTRATO nelle mani del MONARCA non in modo così rigido e compiuto in quanto la gestione di ampi territori, dati i mezzi di comunicazione dell'epoca, lascia spazio alle autorità locali, come in Fr gli intendenti posti a capo delle Province. Il Re concentra nelle proprie mani il POTERE ESECUTIVO, LEGISLATIVO e riduce IL POTERE delle Ass. Rappresentative. Il potere GIUDIZIARIO è amministrato dalle Corti e Tribunali composti da GIUDICI nominati dal Re.
- Potere del RE è di origine DIVINA e si trasmette per via ereditaria
- Non è uno St. costituzionale gli unici limiti sono quelli di successione e di origini divina e naturale

La **crisi** dello stato assoluto è determinata da molteplici ragioni:

- Finanziarie costi crescenti dell'apparato burocratico e militare
- Economico-sociale Riv. industriale egemonia della borghesia
- Politiche borghesia vuole potere politico

B) STATO LIBERALE: la sua base economica è costituita dal MODO DI PRODUZIONE CAPITALISTICO basato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, libera concorrenza, profitto come fine ultimo...

il **passaggio** alla nuova forma di Stato avviene con tempi e modalità diverse: Vi sono diversi LIBERALISMI

- ✓ In FRANCIA la borghesia cerca di imporre i suoi interessi e principi sull'aristocrazia e clero
- ✓ In UK con le due rivoluzioni condotte vittoriosamente dal Parlm contro la dinastia Stuart

- ✓ In USA costruzione dello stato liberale avviene in maniera naturale, dp la guerra di indipendenza contro l'UK

Gli **elementi** fondamentali sono:

- DISTINZIONE NETTA TRA SFERA PUBBLICA che ha per ogg. il mantenimento dell'ordine e uso legale della forza all'interno e esterno E SFERA PRIVATA riguardano i rapporti economici e interessi privati sulla proprietà
- Sul TERRENO POLITICO e SOCIALE tale impostazione determina la soppressione degli organismi intermedi
- Sul terreno ECONOMICO si parla di STATO NON INTERVENTISTA , se c'è intervento è puramente negativo, volto a garantire all'esterno il libero svolgimento delle attività economiche private e tipo sussidiario
- TITOLARE DELLA SOVRANITÀ è la NAZIONE entità unitaria ed indivisibile che trascende dal singolo
- SEPARAZIONE DEI POTERI: principio cardine
- Principio della RAPPRESENTANZA con le ELEZIONI diventano strumento fondam. Per la scelta dei migliori: si sviluppa il principio del DIVIETO IMPERATIVO in base al quale gli eletti rappresentano l'intera NAZIONE e quindi l'INTERESSE GENERALE
- Lo stato liberale è RAPPRESENTATIVO MA OMOGENEO E MONOCLASSE in quanto attraverso il suffragio ristretto, basato sul censo o sul reddito, esclude dal voto la maggioranza della popolazione
- Riconoscimento COSTITUZIONALE DEI DIRITTI DI LIBERTÀ ; diritti civili, e LIBERTÀ NEGATIVE o dello St.

Lo stato liberale NON è pienamente LIBERO in quanto una volta consolidato ostacola il riconoscimento dei diritti alle classi subalterne che nn sono sogg. Di diritto ma assoggettati al diritto.

- Esistenza di una COSTITUZIONE quale atto fondamentale che assicura la garanzia dei diritti e stabilisce la separazione dei poteri. COME LEGGE SUPERIORE nei cfr della legge ordinaria.

*Si può parlare dello ST. LIBERALE cm STATO LEGISLATIVO: in quanto la legge è l'atto fondamentale che deve garantire un equilibrio tra l'autorità dello Stato e la libertà dei singoli
Afferma la concezione anche di STATO DI DIRITTO.*

C) STATO DEMOCRATICO: nasce dalla CRISI DELLO STATO LIBERALE, si pone in un rapporto di continuità, in quanto fa propri principi e istituti d origine liberale, e d discontinuità estende quei principi e istituti a ceti sociali prima esclusi.

- Al livello Economico lo sviluppo del capitalismo e emergere delle contraddizioni sociali determinano l'esigenza di UN INTERVENTO REGOLATORE DELLO STATO.
- A livello politico-sociale l'affermarsi dei PARTITI DI MASSA struttura organizzativa tipica anche dei partiti della Borghesia. Partiti con una FORTE CENTRALIZZAZIONE e un ORGANIZZAZIONE APERTA .

Gli **elementi** fondamentali sono:

- Si ATTENUA LA SEPARAZIONE TRA STATO E SOCIETÀ e fra POLITICA E economia
- Sviluppo di UN IDEOLOGIA DEMOCRATICA afferma la pari dignità di tt le persone indipendentemente dalla loro condizione sociale.
- L'economia diventa mista basata sull'intervento congiunto del privato e del pubblico ECONOMIA DI MERCATO SOCIALE
- STATO DEMOCRATICO cm STATO SOCIALE O STATO DEL BENESSERE (WELFARE STATE) nuova finalità di operare una redistribuzione del reddito per ridurre le disuguaglianze e favorire l'integrazione classi deboli.
- Sul TERRENO POLITICO-SOCIALE fitta rete di intermediari fra St. e cittadini I PARTITI POLITICI
- Principio costitutivo è quello per cui la SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO insieme dei cittadini titolari dei diritti politici
- La SEPARAZIONE DEI POTERI diversa da quella dello St. liberale:
 - Si moltiplicano le funzioni statali non riconducibili alle tre tradizionali, funzione di indirizzo politico o di governo, funzione di revisione costituzionale
 - Affermazione di nuovi poteri costituzionali: funzioni di garanzia controllo (CORTI COSTITUZIONALI)

- AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI, indipendenti dal titolare dell'indirizzo politico, funzioni tipo amministrativo normativo...
- Stato DEMOCRATICO è uno STATO RAPPRESENTATIVO ma è PLURALISTICO o pluriclasse. Dovuto al RICOSCIMENTO DEL SUFFRAGGIO UNIVERSALE e del PRINCIPIO DELL'UGUALIANZA DEL VOTO. Il pluralismo riconosce e garantisce l'esistenza di un pluralismo sociale, politico e istituzionale
- Divieto del MANDATO IMPERATIVO così da considerare e portare a termine gli interessi del corpo sociale
- PRINCIPIO DI MAGGIORANZA le decisioni dell'organo parlamentare vengono adottate a maggioranza per salvaguardare le minoranze.
- Accanto ai tradizionali DIRITTI CIVILI si affermano le nuove categorie di diritti che si configurano come LIBERTÀ POSITIVE, richiedono intervento attivo dello Stato: DIRITTI POLITICI E DIRITTI SOCIALI

Lo stato Democratico-pluralistico è a pieno titolo uno Stato COSTITUZIONALE: in quanto le COSTITUZIONI sono APERTE :

- affermano principi basati su valori condivisi e non imposti al corpo sociale e garantiscono l'integrazione

sono LUNGHE:

- incorporano le dichiarazioni dei diritti

sono RIGIDE:

- per la revisione è indispensabile un procedimento aggravato.

- STATO DIRITTO evolve

D) STATO AUTORITARIO è stato applicato ai regimi che si sono imposti in Europa fra le due guerre. I più importanti sono l'Italia fascista e la Germania nazionalsocialista.

Nasce come risposta alla crisi dello Stato Liberale e ha come substrato economico lo sviluppo del grande capitale e l'intervento dello Stato nell'Economia ma assume opposte caratteristiche:

- SOCIALI: la base di massa è soprattutto la borghesia
- IDEALI: l'ideologia è illiberale e antipluralista
- ISTITUZIONALI il sistema di potere è autocratico

Entrambi i due regimi Italia fascista e nazionalsocialismo tedesco esaltano il concetto di NAZIONE ma

- in ITA si considera come unità morale politica ed economica,
- in Germania si considera come fondamento di una comunità popolare basata sull'unità di sangue e di razza del popolo.

Seconda diversità i RAPPORTI FRA STATO e PARTITO,

- in ITA si afferma il principio dell'integrazione del partito nello stato
- in Germania c'è una distinzione degli organi del partito e dello Stato.

Terza diversità

- in Germania si assume i caratteri del TOTALITARISMO
- in Italia è AUTORITARIO

Elementi fondamentali della forma di stato sono:

- STATALIZZAZIONE COATTIVA della società civile, distrugge e sottopone a controllo gli organismi intermedi e penetra nella sfera privata dei cittadini, imponendo il giuramento di fedeltà
- CONCENTRAZIONE DEL POTERE sia a livello verticale che orizzontale, le autonomie territoriali o vengono soppresse o sono presiedute da organi monocratici non elettivi.
- IL POTERE LEGISLATIVO dello Stato centrale è nettamente subordinato a quello ESECUTIVO, legifera in prima persona
- RAPPRESENTANZA MONOPARTITICA E CORPORATIVA il parlamento viene controllato con leggi elettorali che favoriscono il partito al potere, per poi essere assimilato al regime perdendo la sua origine elettiva.
- PARTITO UNICO RIGIDAMENTE GERARCHIZZATO e posto al servizio del capo, viene trasformato in ente di diritto pubblico
- È CORPORATIVO in nome di un'ideologia che al fine di salvaguardare la Nazione e la concordia fra le categorie sociali nega il PLURALISMO e la LEGITTIMITÀ DEL CONFLITTO

- È **ILLIBERALE E REPRESSIVO** in quanto nega i **DIRITTI POLITICI** ma limita pesantemente i **DIRITTI CIVILI**
- **LA COSTITUZIONE** rimane formalmente in vigore ma viene progressivamente erosa ma di fatto superata da un insieme di leggi e prassi che da origine ad una **COSTITUZIONE VIVENTE**

E) STATO SOCIALISTA si è affermato in Russia in seguito alla riv. del 1917 e dal 1922 nell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, e si estese dop la 2 ww a vari Paesi dell'Eu centro orientale, Asia e Cuba.

Nasce in contrapposizione allo St. Liberale infatti si impone un **MODO DI PRODUZIONE COLLETTIVISTICO**, basato sulla **STATALIZZAZIONE DEI MEZZI DI PRODUZIONE**.

Elementi fondamentali della forma di stato:

- **IDEOLOGIA** è **COLLETTIVISTA** classista e **INTERNAZIONALISTA**. Si fonda sul **Marxismo - leninismo** nella sua versione più dogmatica, che concepisce lo St come strumento della dittatura di classe e quindi **DITTATURA DEL PROLETARIATO** come fase necessaria di un passaggio ad una società socialista senza classi.
- **STATALIZZAZIONE** prova una netta superiorità della politica sull'economia E **LA SFERA PUBBLICA** su quella **PRIVATA**. Lo St.-apparato viene gestito da un **CETO BUROCRATICO** che adotta tt le decisioni e gode di condizioni di vita privilegiate rispetto alla maggioranza della popolazione.
- **SOCIETÀ** organizzata in **STRUTTURE ASSOCIATE** collaterali al partito comunista
- **URSS** si caratterizza come un **REGIME TOTALITARIO**, caratterizzato dall'ideologia ufficiale di Stato, ruolo determinante del **PARTITO UNICO** e del **CAPO CARISMATICO**, mobilitazione dei cittadini a sostegno dello St.
- **UNITÀ DEL POTERE STATALE** si esprime nella qualificazione dell'organo parlamentare di origine elettiva come organo **SUPERIORE O SUPREMO** del potere **STATALE** esercita tt i poteri e quello legislativo e di revoca o nomina delle massime cariche dello stato.
- **Funzionamento dello STATO** si basa sul **PRINCIPIO DELLA DOPPIA DIPENDENZA**, ogni organo del potere statale dipende orizzontalmente dal rispettivo corpo elettorale e verticalmente dall'organo di livello superiore ogni organo dall'amministrazione dipende orizzontalmente dall'organo parlamentare che lo ha eletto e verticalmente dall'organo superiore.
- Rispetto al modello democratico vi sono 2 differenze imp:
 - **PROCLAMAZIONE DEL MANDATO IMPERATIVO**
 - **CARATTERE MONOLITICO E COMOGENEO DELLA RAPPRESENTANZA**
- Il ruolo **GUIDA** del **PARTITO COMUNISTA** viene riconosciuto **ESPRESSAMENTE DALLA COSTITUZIONE**
- Le decisioni fondamentali vengono prima prese dall'organo di vertice del partito e poi approvate dai competenti organi statali.
- Il **FUNZIONAMENTO INTERNO DEL PARTITO** è basato sul **CENTRALISMO DEMOCRATICO** che si articola in 3 proposizioni: **OGNI ORGANO ELETTO è RESPONSABILE VERSO I PROPRI ELETTORI; LE DECISIONI DEGLI ORGANI DI LIVELLO SUPERIORE SONO VINCOLANTI PER QUELLI INFERIORI; LA LINEA APPROVATA DALLA MAGGIORANZA DEVE ESSERE ATTUATA.**
- Le costituzioni **SOCIALISTE** devono contengono una parte relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini. Ampio spazio è riconosciuto ai **DIRITTI SOCIALI-ECONOMICI**, vengono riconosciuti anche quelli **CIVILI E POLITICI** dei quali si sottolinea l'effettività, non viene riconosciuto ne il **PRINCIPIO UNIVERSALISTICO NE IL VALORE UNIVERSALE DEI D.DELL'UOMO.**
- All'inizio le costituzioni si presentavano **COSTITUZIONI-BILANCIO BREVI E FLESSIBILI**, che si limitavano a formalizzare le relazioni compiute sul terreno eco-soc. Con il consolidamento del potere vengono adottare **COSTITUZIONI PROGRAMMATICHE, LUNGHE E RIGIDE** che contengono principi e le finalità da perseguire per il futuro e sono revisionabili con il voto della **MAGGIORANZA QUALIFICATA DEL PARLAMENTO**
- C'è inesistenza di uno **STATO DI DIRITTO** e **DI UN EFFETTIVO SISTEMA DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.**
- **POTERE PECULIARE** rappresentato dalla **PROCURA**, che ha il compito di vigilare sul rispetto della **LEGALITÀ SOCIALISTA** ed è presieduto da un organo di vertice monocratico.

La **CRISI** dell'**UNIONE SOVIETICA E DEGLI STAI SOCIALISTI EUROPEI** ha origine dal tentativo di riforma del sistema avviato con la nomina di Gorbaciov a segretario generale del partito comunista dell'URSS. La riforma prevedeva imp revisioni costituzionali con un attenuazione del carattere collettivistico e pianificato

dell'eco, SEPARAZIONE DEI POTERI e rafforzamento. Del Parlam, RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA....

Tali riforme erodono le basi fondamentali dello St. socialista.

L'URSS si disgrega con il fallimento del colpo di St del 91 da parte degli elementi più conservatori dello St e partiti

Gli organi mettono fuori legge il partito comunista e sospendono la costituzione e danno vita ad un REGIME TRANSITORIO di conseguenza tt le repubbliche che facevano parte dell'URSS dichiarano la loro INDIPENDENZA dando vita ad una COMUNITÀ DI STATI INDIPENDENTI e la FEDERAZIONE RUSSA al posto dell'URSS.

FORME DI GOVERNO

Per FORMA DI GOVERNO si intende l'insieme di regole che caratterizzano la distribuzione del potere fra gli organi collocati al vertice dell'apparato statale (organi costituzionali).

Criteri di classificazione

Tra i criteri di classificazione c'è chi fa riferimento a:

- Grado di separazione esistente tra i poteri: SEPARAZIONE RIGIDA (PRESIDENZIALE) e FLESSIBILE (PARLAMENTARE)
- All'individuazione dell'organo titolare dell'indirizzo politico:

COSTITUZIONALE PURA (MONARCHICA o PRESIDENZIALE)

COSTITUZIONALE PARLAMENTARE (MONARCHICA o REPUBBLICANA)

COSTITUZIONALE DIRETTORIALE (REPUBBLICANA)

- *Distinzione che ha avuto fortuna nella dottrina italiana più recente è quella tra:* forme di governo MONISTICHE E DUALISTICHE ma è fonte di incertezza

- Se si tiene presente il criterio del RAPPORTO DI FIDUCIA TRA PARLAMENTO E GOVERNO e quello rappresentato dalla DERIVAZIONE E DAL RUOLO DEL CAPO DELLO STATO è possibile classificare le forme di governo in 5 CATEGORIE:

A. **MONARCHIA COSTITUZIONALE**: forma di governo che caratterizza il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale. Si afferma da prima in Inghilterra inseguito alle due rivoluzioni del 1649-1688-89. In Europa dobbiamo aspettare la Riv. Francese.

- È una forma di governo DUALISTA, fondata sulla separazione del potere esecutivo del RE e quello legislativo del Parlam.
- Il re è titolare di PREROGATIVE (poteri propri), partecipa alla funzione legislativa (sanzione delle leggi) e di quella giurisdizionale (nomina giudici e commutare le pene). È il vero titolare dell'indirizzo politico. Non vi è rapporto di fiducia tra P-G, e i Ministri sono politicamente Responsabili nei cfr. del Capo di Stato monarchico.
- L'appoggio del Parlam diventa inoltre necessario per l'istituzione di nuovi tributi.

B. **F. di G. PARLAMENTARE**: si afferma a seguito della rottura dell'equilibrio tra Parlam e Sovrano. Si verifica in Uk nel 18° sec. E nel secolo successivo in Europa continentale, in Fr. Belgio e Ita....

- F. di G. che si caratterizza in senso DUALISTICO o ORLEISTA in quanto ritengono che la f. di G. parlamentare garantirebbe la perfetta uguaglianza fra esecutivo e legislativo attraverso la formula 2 poteri 3 organi.
- Il DUALISMO è riscontrabile a 3 livelli: IN EUROPA E SOPRATTUTTO IN FRANCIA
 - Istituzionale nel rapporto di equilibrio tra il potere esecutivo e legislativo
 - Entro il potere esecutivo: che ha due teste
 - SOCIALE; derivante tra il cfr tra aristocrazia e borghesia (Re e CAMERA ELETTIVA)

Si caratterizza in senso **MONISTICO**

- vi è il rapporto di fiducia nel senso che IL GOVERNO DERIVA DAL PARLAMENTO (anche senza voto di fiducia iniziale) ed il Governo è politicamente responsabile nei cfr del Parlam.
- il Capo dello stato è un MONARCA o un PRESIDENTE ELETTO da un organo parlamentare, che nn partecipa alla determinazione dell'indirizzo politico. Ciò avviene soprattutto grazie all'evoluzione della CONTROFIRMA MINISTERIALE, attribuzione della responsabilità politica ai Ministri.

- Si realizza (nel senso che si struttura in questo modo? O nasce grazie al fatto che?) a 3 livelli:
 - o a livello Istituzionale con la supremazia del Parlamento rispetto al Re ?..
 - o a livello esecutivo il governo si colloca al vertice
 - o a livello Sociale grazie all'affermarsi del dominio della borghesia
- La maggior parte dei poteri del Capo dello St. diventano quindi meramente formali: alcuni si configurano cm ATTI DOVUTI, alcuni condizionati dalla maggioranza dei Parlm. O nelle mani del Governo e sono condivisi.

Vi sono 2 MODELLI im portanti di tipo monista:

- quello a PREVALENZA DEL GOVERNO tipico dell'esperienza INGLESE
- quello a PREVALENZA DEL PARLAMENTO tipico dell'esperienza Francese

UK: FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE MONISTA CLASSICA

- Assenza d una COSTITUZIONE SCRITTA ,ma si basa su regole scritte o norme consuetudinari o convenzionali. Ciò a consentito che la forma di governo si adattasse alle condizioni sociali e politiche fino ai nostri gg.
- Il MONISMO deriva dalla CENTRALITÀ del rapporto fra CORPO ELETTORALE, Camera dei Comuni e Governo con la conseguente progressiva EMARGINAZIONE DELLA CORONA E DELLA CAMERA DEI LORDS.
- Il SISTEMA POLITICO BIPARTITO e il sistema di ELETTORATO MAGGIORITARIO A TURNO UNICO ha favorito il Corpo Elettorale quando vota per la Camera dei Comuni fornendogli un indicazione d governo a favore del partito che risulterà vincente, il quale OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTO DEI SEGGI E DEL SUO LEADER.
- La Camera dei Comuni è l'unica legittimata a votare la sfiducia al Governo e nell'ambito del Governo cè il Gabinetto che funge da comitato direttivo del Parlm.
- A sua volta il PRIMO MINISTRO leader del partito che detiene la maggioranza dei seggi alla Camera svolge il ruolo fondamentale, sia nella fase della formazione, sia nella fase della direzione del Governo, inoltre esercita il PATRONAGE vale a dire il poter di proporre al re la nomina dei titolari di svariate cariche. È di fatto poi il PRIMO MINISTRO A DECIDERE LO SCIoglimento DELLA CAMERA DEI COMUNI
- Per quanto riguarda i RAPPORTI PARLAMENTO-GOVERNO l'esecutivo una volta nominato non ha bisogno di un vero e proprio voto di fiducia iniziale, spetta al Re con il DISCORSO DELLA CORONA dare lettura all'inizio di ogni sessione annuale del programma di Governo che il Parlm si limita ad approvare all'unanimità. L'opposizione può presentare emendamenti per sindacare alcuni aspetti del programma o tentare di far cadere il Governo.
- Per quanto riguarda la RESPONSABILITÀ POLITICA DEL GOVERNO , rara è l'eventualità dell'approvazione di una SFIDUCIA da parte della Camera dei Comuni. Ciò si verifica solo in presenza di HUNG PARLIAMENT, nessuno dei due partiti detiene la maggioranza dei seggi
- La Corona è stata nel tempo ridimensionata, i suoi poteri vengono esercitati o nel Gabinetto o dal Primo Ministro. Gli atti normativi regolamentari sono formalmente adottati dalla Corona ma di fatto sono decisi dal Gabinetto. CASO in cui la Corona acquista un certo margine di azione è durante HUNG P. la Corona nomina il Primo Ministro.
- RUOLO DELL'OPPOSIZIONE al quale è attribuito oltre al diritto di CRITICARE E DI CONTROLLARE l'azione del Governo anche di avanzare LE PROPRIE PROPOSTE POLITICHE e ORGANIZZATIVE per realizzare l'ALTERNANZA ALL'ESECUTIVO. il leader dell'opposizione è stipendiato dallo stato e ha la funzione di: Primo Ministro del Governo Ombra

FR: F d G. PARLAMENTARE MONISTA nel corso della 3 REPUBBLICA si afferma LA PREVALENZA DEL Parlm sul Governo

- Anche in questo caso l'origine politica è frutto di convenzioni più che di testi costituzionali.
- Ha forti TRATTI DUALISTICI: da un lato la responsabilità politica del Governo nei cfr del Parlm e viene proclamata la Repubblica con un PRESIDENTE eletto per 7 anni dall'ASSEMBLEA NAZIONALE (costituita dalla riunione delle 2 Camere) i cui poteri sono soggetti alla Controfirma ministeriale. Dall'altro l'esecutivo il cui Presidente è parte integrante, i Ministri sono nominati dal Presidente ,accanto alla Camera elettiva cè un Senato eletto direttamente e rappresentativo dei Piccoli Comuni Rurali conservatori. Capo dello St può sciogliere la Camera su parere del Senato.
- Nella determinazione dell'indirizzo politico è IL PARLAMENTO.

- In definitiva l'esperienza francese si basa su una molteplicità di partiti flessibili e sulla supremazia del Parlam.

IN ITA: FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE MONISTA, RAZIONALIZZATA e CORRETTA

- MONISTA perché è decisiva la derivazione del Presidente della Repubblica dal Parlamento ed è RAPPRESENTANTE DELL'UNITÀ NAZIONALE e può partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico. Inoltre può sciogliere le Camere e nomina il Governo.
- RAZIONALIZZATA perché è risultante del rapporto di fiducia, attribuzione al Presidente del Consiglio di una funzione di direzione e di coordinamento dell'attività del Governo. Tuttavia si tratta di una Razionalizzazione DEBOLE, si riduce a regolamentare la mozione di sfiducia e non adotta meccanismi volti a garantire la stabilità del governo
- Prevale la NATURA CORRETTA della F.d.G. previsione di un sistema di limiti e garanzie al potere della maggioranza.

IN GERMANIA: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA..... non molto chiaro??

- Dal 90 la costituzione della Germania unificata adotta una forma di governo parlamentare RAZIONALIZZATA che garantisce al CANCELLIERE che è il PRIMO MINISTRO una posizione imp.
- Per la FORMAZIONE DI GOVERNO è prevista l'elezione DIRETTA DEL CANCELLIERE da parte della Camera dei Deputati
- La posizione del Cancelliere e la stabilità del Governo sono rafforzate da vari meccanismi di razionalizzazione:
 1. è LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA in base al quale la Camera dei Deputati può votare la sfiducia al Cancelliere solo se ne elegge contestualmente uno a maggioranza assoluta.
 2. è rappresentato dalla QUESTIONE DI FIDUCIA che viene posta dal Cancelliere su un progetto di legge governativo e deve ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta della C. dei D.
 3. consiste nel RICORSO ALLO STATO DI EMERGENZA LEGISLATIVA dichiarata dal Presidente, su richiesta del Governo e con l'assenso del Senato, quando la C.d.D. respinga un progetto di legge del quale il Governo abbia dichiarato l'urgenza o nell'ipotesi di mancata approvazione della questione di fiducia
 4. e ultimo fattore di Razionalizzazione riguarda le condizioni alle quali è subordinato lo SCIoglimento DELLA CAMERA DEI DEPUTATI da parte del Presidente F. Ci sono 2 ipotesi: l'elezione di un Cancelliere a maggioranza relativa e la mancata approvazione di una questione di fiducia.
- Sicuramente è una FORMA MONISTA che si basa sul RAPPORTO TRA CANCELLIERE E CAMERA DEI DEPUTATI.
- Il Senato è composto da delegati designati dal Lander.
- Il PRESIDENTE FEDERALE non è eletto dal POPOLO, ma dall'Ass. Federale. Per l'esercizio dei suoi poteri finché nella C.d.D. ha la maggioranza non ha discrezionalità
- La F.d.G in Germania HA UN FUNZIONAMENTO DI TIPO MAGGIORITARIO reso possibile dai fattori di razionalizzazione e dai sistemi di partiti e elettorali

ES : REGIME NEOPARLAMENTARE O A ELEZIONE DIRETTA DEL PRIMO MINISTRO

Viene proposta negli ultimi anni della 4 Repubblica francese dalla dottrina

Il PRIMO MINISTRO deriva dall'ELEZIONE A SUFFRAGIO UNIVERSALE da parte del CORPO ELETTORALE, che si verifica contestualmente a quella del Parlam.: IL Parlam può sfiduciare il Primo Ministro, ma in tal caso è sciolto automaticamente, a sua volta il Primo Ministro può sciogliere il Parlam., ma ciò comporta le sue dimissioni, per cui i due organi sono sempre rieletti contemporaneamente.

C. F.d.G. PRESIDENZIALE : caratterizzata dall'esistenza:

- DI UN POTERE ESECUTIVO MONOCRATICO, affidato a un Presidente Repubblica diretta espressione della volontà popolare,
- da UNA SEPARAZIONE RIGIDA FRA I POTERI: NO RAPPORTO DI FIDUCIA E NO SCIoglimento DEL PARLAM. Es. USA

IN AMERICA:

- IL POTERE LEGISLATIVO viene attribuito al CONGRESSO, costituito da 2 CAMERE:

- la CAMERA DEI RAPPRESENTANTI, eletta per 2 anni dall'intero corpo elettorale
- il SENATO eletto ogni 6 anni, ma rinnovato per 1/3 ogni biennio, composto da 100 M.

→ il **POTERE ESECUTIVO** viene affidato ad un **PRESIDENTE**, che è anche **CAPO DELLO STATO**, di derivazione popolare e dura 4 anni.

L'ELEZIONE PRESIDENZIALE è di secondo grado e avviene in due fasi:

1. fase: designazione dei candidati alla Presidenza e alla Vice Presidenza nelle Convenzioni nazionali del PD e di quello Repubblicano. La scelta dei delegati avviene con LE PRIMARIE, eletti dagli elettori simpatizzanti del relativo partito (PRIMARIE CHIUSE) o da qualsiasi elettore (PRIMARIE APERTE).
2. ELEZIONE DEGLI ELETTORI PRESIDENZIALI. Successivamente questi votano a SCRUTINEO SEGRETO per Presidente e Vice Presidente e all'inizio di gennaio il Presidente del Senato effettua lo spoglio di fronte alle Camere riunite, Proclamando eletti chi ottiene la maggioranza ASSOLUTA dei voti.

→ Il PARLAMENTO ha il POTERE DELLABORSA, attraverso l'approvazione del Bilancio e delle più imp leggi di spesa decide in quale misura stanziare i fondi che occorrono al Presidente per l'attuazione delle sue politiche.

→ Il PRESIDENTE ha il potere di VETO sulle leggi approvate dal Congresso

→ Infine il potere esecutivo ha acquisito il potere di adottare ATTI CON FORZA DI LEGGE, in virtù di una delegazione del Congresso o nelle situazioni di crisi.

→ Il SISTEMA POLITICO è BIPARTITICO ed è formato da partiti pragmatici, elettorali non disciplinati e localistici. Basso il livello della partecipazione elettorale, anche perché l'iscrizione nelle liste elettorali avviene solo su richiesta dell'interessato.

D. F di G. DIRETTORIALE:

è un sistema istituzionale in cui un collegio composto da più persone funge da Capo dello Stato e del Governo.

Esempio principale:

in Swiss: CONFEDERAZIONE SVIZZERA, definita cm ASSEMBLEARE o CONVENZIONALE. ...

è composto da:

- IL CONSIGLIO FEDERALE (ovvero il Governo) ha il potere esecutivo che deriva dal Parlam. e i suoi Membri sono eletti individualmente *dall'Ass. Federale*.
 - *Esso inoltre NN HA il potere di scioglimento delle camere*
 - e Come al organo al vertice del potere esecutivo è COLLEGGIALE, in quanto fra i 7 M. che lo compongono uno assume a rotazione per un anno la carica di Presidente della Confederazione, questo non comporta posizione di preminenza sugli altri M.
- ASSEMBLEA FEDERALE è formata dalla riunione delle 2 Camere :
 - CONSIGLIO NAZIONALE
 - CONSIGLIO DEGLI STATI non è previsto un voto di sfiducia.

Ed ha suprema autorità direttiva della Confederazione

→ ...

E. F di G. SEMIPRESIDENZIALE

si fonda sulla compresenza di 3 ELEMENTI: **.. 3 o due?**

- PARLAMENTARE (il Governo nominato dal Presidente è politicamente responsabile dei cfr del Parlam.)
- PRESIDENZIALE (il Presidente è eletto a suffragio universale ed è titolare di poteri importanti che possono consentirgli di partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico)
- Ne consegue un esecutivo DUALISTICO costituito dal Presidente e dal Primo Ministro, posto a capo di un Governo sostenuto dalla maggioranza parlamentare. (5 Rfracese, islanda, Irlanda, Finlandia)

Non tt accettano la nozione di SEMIPRESIDENZIALISMO.

Infatti vari autori parlano di PARLAMENTARE A TENDENZA PRESIDENZIALE o a CORRETTIVO PRESIDENZIALE, altri forma di GOVERNO PRESIDENZIALE.

La verità è che la natura mista della forma di governo semipresidenziale può dare vita ad esiti PRATICI DIFFERENTI a seconda di quale dei due elementi prevale, infatti possiamo

DISTINGUERE 3 SOTTOTIPI:

- **A PREMINENZA DEL PRIMO MINISTRO:** vero leader della maggioranza, Presidente ruolo simbolico e FORMALE; il funzionamento del sistema, bipartitico o multipartitico è simile a quello PARLAMENTARE
- **A ESECUTIVO EFFETTIVAMENTE DIARCHICO:** separazione di competenze fra 1° MINISTRO-GOVERNO e PRESIDENTE, al quale sn attribuiti imp poteri propri. La preminenza è d solito del 1° MINISTRO e del GOVERNO, quando nn vi è una maggioranza Parlamentare il PRSIDENTE SVOLGE UN RUOLO POLITICO IMP
- **A PREMINENZA DEL PRESIDENTE,** superiorità gerarchica nell'esecutivo grazie all'esistenza di una maggioranza parlamentare del suo orientamento politico. Anche se si formano casi di COABITAZIONE FRA UN PRESIDENTE E UNA MAGGIORANZA PARLAMENTARE....

..... **caso della 5 REPUBBLICA FRANCESE:** nasce della crisi della 4 Repubblica. Tale forma di governo trova oggi applicazione soprattutto nella **Costituzione francese del 1958**, che è stata voluta dal generale De Gaulle per limitare lo strapotere del Parlamento rispetto all'Esecutivo e permettere così alla Francia di uscire dalla profonda crisi interna in cui la rivolta algerina l'aveva gettata. La cd. "**coabitazione**", inaugurata nel 1986 dall'elezione a Presidente della Repubblica del socialista F. Mitterand, che ha dovuto coabitare con un Parlamento a maggioranza di centrodestra.

È da notare tuttavia come in quest'ultimo caso le istituzioni francese abbiano tendenzialmente funzionato secondo gli schemi del sistema parlamentare, sebbene con la presenza di un Capo dello Stato dotato di poteri maggiori rispetto a quanto normalmente avviene in tale forma di governo.

→ **Le forme di GOVERNO NEGLI STATI EX SOCIALISTI:** adottarono 2 forme di GOVERNO:

1. **PARLAMENTARE RAZIONALIZZATA:** (Albania Estonia, Lettonia , Repubblica Ceca..)

il Parlm posizione ha una posizione centrale e prevalentemente Monocamerale.

la stabilità del G. viene affrontata con la RAZIONALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI FIDUCIA ovvero tramite la regolamentazione della mozione di sfiducia. Governo può porrè la questione di fiducia

2. **SEMIPRESIDENZIALE:** (Bulgaria,Lituania,Croazia,Macedonia) circoscrizione DEI POTERI DEL CAPO DELLO STATO,anche se è eletto dal popolo.

3.

Forma di Governo Russa ha tratti fortemente presidenzialistici.

Discorso analogo va fatto per i **Paesi che fanno parte del Csi.** , i quali hanno recepito il modello russo in un contesto ancora piu arretrato. Adottano una forma di governo : di ti po PRESIDENZIALISTICA- PLEBISCITARIO

- Presidente è eletto dal popolo ed è titolare dell indirizzo politico,di poteri di tipo legislativo, di nomina e revoca del governo,di scioglimento del Parlamento, di ricorso a referendum spesso quest' ultimo per riconfermare il proprio mandato.

FORMA DI GOVERNO BOLSCEVICA???

ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE

Democrazia rappresentativa: qnd il popolo tramite il corpo elettorale è chiamato ad eleggere dei rappresentanti che adottano le principali decisioni,

Democrazia diretta: qnd il popolo in prima persona prende decisioni su questioni determinante.

SISTEMI ELETTORALI o formula elettorale

Per FORMULA ELETTORALE si intende il meccanismo matematico impiegato per trasformare i voti in seggi.

La distinzione di fondo è tra: **FORMULE**

- **FORMULE MAGGIORITARIE:** attribuiscono i seggi ai candidati che hanno ottenuto la maggioranza, di regola vengono praticate in COLLEGGI UNINOMINALI (che assegnano un UNICO SEGGIO)
- **FORMULE PROPORZIONALI:** operano un attribuzione dei seggi in maniera proporzionale al numero dei voti conquistati dalle varie liste; vengono praticate in COLLEGGI PLURINOMINALI (che assegnano Più SEGGI).

- Si possono avere cmq COLLEGI PLURINOMINALI IN SISTEMI MAGGIORITARI ES. USA per gli elettori presidenziali, che sono prerogativa della lista che ha ottenuto più voti
- o si possono avere COLLEGI UNINOMINALI IN SISTEMI PROPORZIONALI es Germania per la metà dei seggi del Bundestag (Proporzionale Personalizzata)

Vi sono altri fattori oltre alla formula, destinati ad incidere sul rendimento di un sistema elettorale:

- **Carattere categorico e ordinale del voto:** minore o maggiore libertà di scelta del candidato
- **Delimitazione dei collegi elettorali:** il ritaglio dei seggi che può garantire minore o maggiore equità
- **L'ampiezza dei collegi:** numero dei seggi attribuiti ai collegi

LE PRINCIPALI FORMULE MAGGIORITARIE sono 2:

- **Maggioranza RELATIVA:** + selettiva, attribuisce in ogni collegio uninominale il seggio al candidato più votato in un UNICO TURNO ELETTORALE, dispersione degli altri voti e gravi disparità nella rappresentanza. FAVORISCE IL BIPARTITISMO, soprattutto se vi sono minoranze geografiche
- **MAGGIORANZA ASSOLUTA:** prevede meccanismi che entrano in vigore qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti. Il più imp è il DOPPIO TURNO: nel caso in cui al primo turno non si è raggiunta la maggioranza assoluta si svolge un secondo turno elettorale detto Ballottaggio, al quale in linea di massima dovrebbe essere concesso ai soli due candidati più votati al primo turno. E proclamato chi ottiene più voti.

IMP è IL CASO FRANCESE per l'elezione dell'Ass. Nazionale che applica al primo turno la maggioranza assoluta e al secondo turno la maggioranza relativa.

La formula della maggioranza assoluta produce di solito un SISTEMA PARTITICO BIPOLARE, basato su 2 coalizioni alternative.

LE PRINCIPALI FORMULE PROPORZIONALI sono numerosissime:

- **Quoziente AUTOMATICO:** Repubblica di Weimar, stabilito un numero fisso di voti per ottenere un seggio e quindi i seggi spettanti ad ogni lista risultano dalla divisione tra la sua cifra elettorale pari al totale dei voti ottenuti e il quoziente prestabilito
- **QUOZIENTE NATURALE:** si ottiene dividendo prima il numero totale dei voti per i seggi da distribuire e poi quello di ciascuna lista per il quoziente così ottenuto. Ma c'è il problema dei RESTI, per evitare ciò il quoziente viene RETTIFICATO, dividendo il totale dei voti per il numero dei seggi aumentato di uno o più unità, per ottenere un quoziente più basso. Paesi Bassi
- **METODO D'HONDT, o della MEDIA Più ALTA,** utilizzato in Belgio. I voti ottenuti da ogni partito vengono divisi per 1.2.3 fino al numero pari a quello dei seggi assegnati al collegio, dopodiché i seggi vengono attribuiti ai quozienti più alti

Il problema è il grado di selettività in questo caso, con l'assegnazione di un premio maggiorato in seggi alle liste più forti che hanno bisogno meno voti rispetto alle liste più piccole. Per ovviare a questo problema ci sono:

- le c.d. **CLAUSOLE DI SBARRAMENTO:** una % di voti e sotto di questa non si ottiene alcun seggio
- il **PREMIO DI MAGGIORANZA** in seggi alle coalizioni che superino una certa percentuale.

Vi sono poi **FORMULE MISTE che combinano meccanismi proporzionali e maggioritari:**

- **SISTEMA ELETTORALE DELLA GERMANIA** che in ogni land attribuisce all'elettore due voti: il primo per distribuire la metà dei seggi in collegi uninominali con sistema di maggioranza relativa, il secondo per assegnare l'altra metà dei seggi a liste concorrenti. Anche se l'effetto globale è di tipo proporzionale.
- **SISTEMA ELETTORALE IN ITALIA:** dal 93-2005 PER L'ELEZIONE DELLA Camera e del Senato. Infatti il 75% dei seggi venivano attribuiti a maggioranza relativa, mentre il 25% a quota proporzionale

ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA:

ASSEMBLEA POPOLARE, REVOCA POPOLARE, PETIZIONE, INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM : COSTITUZIONALE (precostituente, costituente, di revisione costituzionale, su poteri sovrani), LEGISLATIVO, EVENTUALE,